

CXLII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1931

ANNO X

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Congedi	5480	
Disegni di legge (Presentazione):		
GAZZERA: Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 1931	5480	
MOSCONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, numero 1415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste	5482	
Interrogazione (Svolgimento):		
Esenzione della segala dalla tassa di scambio	5480	
ROSBOCH, <i>sottosegretario di Stato</i>	5481	
SERTOLI	5481	
Disegni di legge (Approvazione):		
Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930	5482	
Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria	5489	
Cessione in donazione a vari enti di materiale peschereccio	5490	
Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma	5490	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi	5494	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna	5494	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici	5495	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cereali-coli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane, e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132, e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio	5495	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso	5499	
Disegni di legge (Discussione):		
Obbligatorietà di frequenza dei corsi alievi ufficiali di complemento	5491	
CECI	5491	
GAZZERA, <i>Ministro</i>	5493	

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale Risi, con sede in Milano	5495
OLMO	5495
Disegno di legge (Seguito della discussione):	5495
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro.	5499
ANGELINI	5499
LOJACONO	5504
SACCONI	5507
CALZA BINI, <i>relatore</i>	5510
Disegni di legge (Votazione segreta):	
Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930	5515
Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria	5515
Cessione in donazione a vari enti di materiale peschereccio	5515
Musica presidiaria del Corpo d'Armata di Roma	5515
Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento	5515
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi	5515
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna	5516
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici	5516
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 396, relativo alla restituzione dei prestiti cereali-coli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132, e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio	5516
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale Risi, con sede in Milano	5516

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso	5516

La seduta comincia alle 16.

GIANTURCO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, l'onorevole Tanzini, di giorni 7; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Marini, di giorni 2; Caccese, di 2; Josa, di 3; Protti, di 1; Sirca, di 3; Maresca di Serracapriola, di 1; Spinelli, di 2.

(Sono concessi).

Presentazione di un disegno di legge.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *Ministro della guerra*. A nome dell'onorevole Ministro degli affari esteri mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 1931 (1164).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della guerra, della presentazione, a nome dell'onorevole Ministro degli affari esteri, di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta per i trattati.

Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca una interrogazione dell'onorevole camerata Sertoli, al Ministro delle finanze, « per sapere se non ritenga opportuno esentare dalla tassa di scambio la segala, i prodotti ed i sottoprodotti, che rappresentano un genere di consumo di prima necessità per le genti povere della montagna; sia in considerazione dell'aumento di prezzo che viene a subire questo cereale in seguito alla modifica del dazio doganale; sia perchè esso era esente dalla tassa di scambio sino alla applicazione del decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, il

quale, è opportuno notare, non ha portato alcuna modifica all'elenco dei cereali esenti da tassa già contemplati nell'articolo 36 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

ROSOCH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In risposta alla interrogazione presentata dall'onorevole camerata Sertoli desidero chiarire anzitutto che la legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla tassa di scambio ha innovato, in materia di esenzioni dalla tassa per i cereali, alla disposizione della vecchia legge 30 dicembre 1923, n. 3273. Quest'ultima legge infatti, con l'articolo 36, lettera a), dichiarava esenti dalla tassa di scambio i prodotti alimentari di prima necessità con una elencazione di carattere puramente esemplificativo. Così con disposizione interpretativa fu ritenuto che la segala dovesse comprendersi tra i generi alimentari di prima necessità, e potesse, quindi, beneficiare dell'esenzione dalla tassa in parola.

La legge vigente, invece, all'articolo 58, lettera a), con la locuzione « sono esenti da tassa i seguenti prodotti alimentari », indica tassativamente i prodotti ammessi all'esenzione e fra questi non comprende la segala.

Tale esclusione non è dovuta a semplice dimenticanza e neppure a considerazioni di natura fiscale, ma è stata determinata da tre motivi.

Primo: intendimento della nuova legge fu quello di limitare l'esenzione dal tributo nei riguardi dei prodotti alimentari, a pochi generi di largo consumo generale.

Ora fra tali generi non rientra certamente la segala, il cui consumo annuo si limita ad appena 1,700,000 quintali, forniti dalla produzione interna per circa 1,500,000 quintali e dalla importazione per i rimanenti 200,000 quintali. Soltanto una parte di questo quantitativo viene usata per la panificazione che ha luogo solo in alcune zone del settentrione d'Italia; una parte assai considerevole viene invece impiegata come foraggio, come materia prima per la fabbricazione della birra ed, infine, per la estrazione di olii.

La seconda ragione è questa: la totalità quasi della segala destinata all'alimentazione umana, è già di fatto esente dalla tassa di scambio, dato che questa non si applica ai quantitativi di prodotti agricoli, venduti direttamente dai coltivatori.

L'onorevole camerata Sertoli vorrà convenire che la segala usata nella panificazione è in gran parte consumata dagli stessi coltivatori ed il rimanente proviene di solito da ven-

dite dirette degli agricoltori. La tassa scambio si applica soltanto alla segala importata ed a quella rivenduta da commercianti e cioè ai quantitativi che sono destinati interamente o quasi ad essere usati come foraggio, oppure come materia prima industriale. Non vi ha quindi, nella realtà, alcuna differenza di trattamento fiscale fra la segala e gli altri cereali, differenza che sarebbe ingiustificabile perchè colpirebbe proprio un cereale consumato dalle classi più povere.

Terzo motivo: la difficoltà pratica di distinguere i quantitativi acquistati per la panificazione da quelli destinati all'uso come foraggio, dato che quest'ultimo prodotto è soggetto alla tassa scambio.

Assicuro comunque l'onorevole interrogante che nel caso di modifiche alla legge vigente sulla tassa scambio, verrà esaminata con la maggiore benevolenza l'opportunità di includere la segala fra i cereali esenti dalla tassa, in quanto risulti possibile eliminare la difficoltà dianzi rilevata.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Sertoli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SERTOLI. Dichiaro di essere soddisfatto solamente in parte; e precisamente in quanto l'onorevole sottosegretario ha premesso, in un eventuale riesame della tassa di scambio, di prendere in considerazione le mie proposte.

Tengo però a far notare che la mia interrogazione non era determinata dal desiderio di creare una situazione di privilegio alla gente di montagna, ma soprattutto da ragioni di giustizia e di indole tecnica, di economia agraria.

È evidente, come ha confermato l'onorevole sottosegretario, che il legislatore, nell'elencare i prodotti che vanno esenti da tassa di scambio, nella legge del 28 luglio 1930 intendeva esentare soprattutto i generi di largo consumo. Ora io penso che non è giusto che, mentre il frumento e soprattutto il grano turco, il quale non serve semplicemente per l'alimentazione dell'uomo, ma serve anche per altri scopi, non è giusto ripeto che, mentre il frumento e il grano turco sono esenti da questa tassa, la tassa di scambio abbia a colpire la segala, che rappresenta un genere di prima necessità, soprattutto per la gente povera della montagna, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto.

Ma anche una ragione tecnica mi ha indotto a presentare questa interrogazione; perchè è risaputo che l'aumento del prezzo della segale determina una maggiore esten-

sione della cultura di questo cereale, soprattutto a detrimento della cultura pratica, che rappresenta la coltivazione specializzata del monte e quindi quella più redditizia: più rispondente alle condizioni ambientali e quindi, ripeto, più redditizia.

Ora recenti statistiche hanno dimostrato come l'esodo della popolazione montana sia superiore nei paesi ove esiste la policultura, dove cioè non esiste la cultura specializzata del prato. Io non penso che possa essere la tassa di scambio che determini l'esodo della popolazione montana; ma penso anche che questa tassa, insieme con altri provvedimenti di carattere fiscale, non giovi certamente a mantenere il montanaro sulle montagne.

Gli elementi che ho esposto rispondono, non semplicemente a un interesse di carattere locale, ma soprattutto ad un interesse di carattere generale; perchè, mentre altre Nazioni hanno cinto le loro frontiere di una cintura di ferro e di cemento, noi non dobbiamo permettere che possa essere sminuita nella sua efficienza la cintura che abbiamo noi e che è fatta soprattutto di uomini, di alpini (*Applausi*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di questa interrogazione.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, concernente variazioni allo stato di previsione del-

l'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste (1165).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del Bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930. (*Stampato n. 1000-A*)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930.

Si dia lettura della Convenzione.
GIANTURCO, *segretario*, legge:

CONVENTION

LE PRESIDENT DU REICH ALLEMAND, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DE LA DES MERS, EMPEREUR DES INDES SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON ET SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS;

Considérant que, suivant un contrat en date du 27 avril, 9 mai 1899 entre le Gouvernement ottoman et la Société des Phares ottomans, cette société a construit aux frais du Gouvernement ottoman et ensuite entretenu pour le compte et aux frais dudit Gouvernement des feux sur les îles de Abou-Ail, Zébaïr et Djebel Teïr, dans la mer Rouge, ainsi qu'à Moka;

Considérant qu'au cours de la guerre lesdites îles ont été occupées par les forces de Sa Majesté britannique, que les feux en ont été entretenus et surveillés par elles, et qu'en ce qui concerne le feu de Moka celui-ci a cessé d'être entretenu;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne, le 24 juillet 1923, la Turquie a renoncé à tous ses droits et titres sur les îles ci-dessus mentionnées, ainsi que sur le territoire de Moka, le sort de ces îles et territoire devant être réglé par les Parties intéressées;

Considérant qu'aucun arrangement en ce qui concerne le sort des îles cidessus mentionnées n'est intervenu entre les Parties intéressées et qu'il est désirable dans l'intérêt de la navigation maritime d'assurer l'entretien des phares sur ces îles; et

Considérant qu'il est désirable, dans le cas où le feu de Moka ne serait pas rétabli, de faciliter la navigation aux abords de Moka par l'établissement d'un système d'éclairage distant d'au moins six milles du dernier îlot ou rocher côtier;

Considérant que les stipulations du contrat du 27 avril, 9 mai 1899 sont inapplicables aux conditions actuelles et qu'il est néanmoins désirable de voir la Société des Phares ottomans continuer, dans des conditions équitables, de s'occuper des feux dans la mer Rouge.

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

LE PRESIDENT DU REICH ALLEMAND

Son Excellence FREIHERR CONSTANTIN VON NEURATH, *Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Reich à Londres;*

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Son Excellence M. A. DE FLEURIAU, *Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Londres;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELADES MERS, EMPEREUR DES INDES

POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD

Le Très-Honorable ARTHUR HENDERSON, M. P., *Son Principal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères;*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

Son Excellence M. ANTONIO CHIARAMONTE BORDONARO, *Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres;*

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON

Son Excellence M. TSUNEO MATSUDAIRA, *Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres; et*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

JONKHEER W. F. ROËLL, *Chargé d'Affaires des Pays-Bas à Londres;*

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

PARTIE I.

RÉGIME PROVISOIRE.

ART. 1.

En attendant l'établissement du régime prévu dans la Partie II de la présente Convention, les Hautes Parties contractantes déclarent accepter le contrat passé le 29 novembre 1930 entre le Président du Board of Trade à Londres et la Société des Phares ottomans concernant l'entretien des feux dans la mer Rouge, contrat dont une copie est annexée à la présente partie de la présente Convention.

ART. 2.

A dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention et jusqu'à la mise en application du régime prévu dans la Partie II ci-après, les sommes payées annuellement à la Société des Phares ottomans, en vertu du contrat visé dans l'article 1^{er} seront à la charge des Hautes Parties contractantes dans les proportions ci-après:

	Pour cent.
1) L'Allemagne	9.5 %
2) La France	7.0 %
3) Le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.	61.0 %
4) L'Italie	6.0 %
5) Le Japon	4.0 %
6) Les Pays-Bas	12.5 %

ART. 3.

Les Hautes Parties contractantes se réservent, chacune en ce qui la concerne la liberté de recouvrer sur les navires marchands naviguant sous leur pavillon et profitant desdits feux la quote-part qui leur incombe aux termes de l'article 2.

ART. 4.

Une commission composée des agents consulaires des Hautes Parties contractantes à Port-Said et présidée par l'agent consulaire de celle d'entre elles qui représente le plus fort tonnage bénéficiant des feux objets de la présente Convention, représentera les Hautes Parties contractantes auprès de la Société des Phares ottomans et veillera à l'exécution du contrat visé dans l'article 1^{er}.

ANNEXE.

CONTRAT.

Contrat conclu le 29 novembre 1930 entre le Board of Trade, Département du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, agissant pour et au compte des Puissances mentionnées dans le paragraphe (f) ci-après, d'une part, et l'Administration générale des Phares de l'ex-Empire ottoman, 12, Rue Gaillon, à Paris (ci-après dénommée la « Société », expression qui, lorsque le texte le comporte, comprend les successeurs de ladite Société), représentée par MM. Collas et Michel, d'autre part;

a) Considérant que suivant un contrat en date du 27 avril-9 mai 1899 conclu entre le Gouvernement ottoman et la Société, ladite Société a construit aux frais du Gouvernement ottoman et ensuite entretenu jusqu'aux événements ci-après mentionnés, pour le compte et aux frais dudit Gouvernement, certains feux sur les îles de Abou-Ail, Zébaïr, et Djebel-Teïr, dans la mer Rouge, ainsi qu'à Moka;

b) Considérant qu'en janvier 1915 lesdites îles ont été occupées par les forces de Sa Majesté britannique et que les feux en ont été depuis lors surveillés et entretenus par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni, mais que le feu de Moka n'a pas été allumé depuis ladite occupation;

c) Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923, la Turquie a renoncé à tous ses droits et titres de quelque nature que ce soit sur les îles ci-dessus mentionnées, le sort de ces îles étant une question à régler par les Parties intéressées;

d) Considérant qu'aucun arrangement à cet égard n'est intervenu entre les Parties intéressées et qu'il est désirable dans l'intérêt de la Marine marchande d'assurer l'entretien des feux sur lesdites îles;

e) Considérant que les stipulations du contrat du 27 avril-9 mai 1899 sont inapplicables aux conditions actuelles et qu'il est néanmoins désirable de voir la Société continuer, dans des conditions équitables, de s'occuper des feux dans la mer Rouge;

f) Considérant qu'une Convention entre le Président de l'Empire allemand, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, a été proposée et préparée prévoyant le maintien des feux sur lesdites îles par la Société et prévoyant la contribution par les Hautes Parties contractantes aux dépenses d'entretien ainsi que la confirmation par lesdites Parties contractantes dudit contrat (le présent contrat) entre le Board of Trade et la Société pour l'entretien desdits feux par la Société en attendant que soit établi le régime définitif envisagé par ledit projet de Convention.

Il a été par les présentes convenu ce qui suit:

1) Trois mois après que le Board of Trade lui aura signifié que la Convention est entrée en vigueur, la Société prendra possession des trois phares situés sur les îles de Abou-Ail, Zébaïr et Djebel-Teïr, dans la mer Rouge (ci-après désignés comme « lesdits phares »), et, dès ce moment, pendant la durée du présent contrat, elle entretiendra et dirigera lesdits phares d'une manière convenable et efficace, à la satisfaction raisonnable du Board of Trade; elle se conformera à toutes observations raisonnables qui lui seraient faites par le Board of Trade quant au caractère et à l'efficacité des feux; toutefois, (a) cette obligation de la Société ne sera pas interprétée comme permettant d'exiger d'elle des conditions ou une efficacité plus grandes que celles existant à la date où la Société prendra possession des phares ou une dépense de renouvellement, remplacement ou réparations d'un quelconque de ces feux pendant une année quelconque dépassant lires sterlins 300; (b) le Board of Trade ne sera pas responsable au delà de lires sterlins 300 de tout excédent de dépenses pour renouvellement, remplacement ou réparations concernant l'un quelconque des phares pendant une année quelconque à moins que la dépense soit faite avec le consentement écrit du Board of Trade.

2) Le présent contrat restera en vigueur, sous réserve des dispositions de la clause 6, pendant une période de cinq ans à dater du jour où la Convention sera entrée en vigueur, ou jusqu'à ce qu'un contrat soit conclu avec la Société pour l'entretien desdits phares en conformité du régime définitif envisagé par la Convention projetée ci-dessus visée, quelle que soit la période qui soit la plus courte.

3) Le Board of Trade paiera à la Société une rémunération à raison de lires sterlins 11,000 par année payable mensuellement.

4) Dans un délai de trois mois après l'expiration d'un an à partir de la date où la Société aura pris possession des phares et dans un délai de trois mois après l'expiration de chaque année suivante, la Société fournira au Board of Trade des comptes complets et détaillés montrant la dépense réelle supportée par la Société pour l'entretien et la gestion desdits phares pendant ladite année afin que des renseignements puissent être disponibles aux fins de la négociation d'un contrat permanent pour l'entretien desdits phares par la Société. Au point de vue de la présente clause, la dépense réelle supportée par la Société pour l'entretien et la gestion desdits phares comprendra une somme calculée à raison de lires 900 par an, somme qui sera considérée comme ayant été dépensée par la Société pour les charges de son administration centrale à Paris et à Constantinople et comme devant être attribuée audit entretien et à ladite gestion.

5) Les comptes de la Société concernant lesdits phares seront contrôlés par une personne ou une firme désignée par le Board of Trade et la Société donnera au Board of Trade ou à toute personne ou firme autorisée par lui à cet égard accès à tous livres de comptes et autres documents nécessaires en vue dudit contrôle et elle paiera les frais raisonnables de ce contrôle.

6) Si l'une quelconque des Hautes Parties contractantes visées dans le paragraphe (f) du préambule ci-dessus n'accepte pas le présent contrat ainsi qu'il est envisagé dans la Convention proposée ou dénonce cette Convention, ou si la Société n'exécute pas les dispositions du présent contrat, le Board of Trade pourra mettre fin au présent contrat en donnant, au moins six mois d'avance, un préavis par décret signé d'un Secrétaire ou Secrétaire adjoint du Board of Trade et remis à l'Administration centrale de la Société à Paris.

7) La Société n'aura droit à aucune indemnité en raison de la fin apportée audit contrat.

8) La Société étant une « Société française en nom collectif », ses successeurs seront déterminés conformément aux principes du droit français, mais à tous autres égards le présent contrat sera interprété conformément au droit anglais.

9) (1) La Société convient par les présentes que dans la négociation du contrat permanent envisagé par ladite Convention et visé dans la clause 4, elle acceptera comme base de sa rémunération pour l'entretien et la gestion desdits phares une somme égale à la dépense de la Société

pour le maintien et la gestion plus un supplément de 12 ½ pour cent desdites dépenses. Au point de vue du présent paragraphe de la présente clause, les dépenses de la Société pour l'entretien et la gestion comprendront une somme calculée à raison de lires sterlins 900 par an, somme qui sera considérée comme ayant été dépensée par la Société pour ses frais d'administration centrale à Paris et à Constantinople et comme devant être attribuée à l'entretien et à la gestion desdits phares.

(2) Rien dans la présente clause ne sera considéré comme fixant ou constituant ou impliquant l'acceptation par la Société d'une base de sa rémunération en ce qui concerne l'exécution de travaux d'amélioration desdits phares.

10) Dans le cas où une contestation, un différend ou une question quelconque viendrait à un moment quelconque à s'élever entre les Parties relativement à l'interprétation des clauses 1 à 8 du présent contrat ou concernant quoi que ce soit du contenu desdites clauses ou naissant desdites clauses ou concernant les droits, responsabilités ou obligations desdites Parties en vertu d'elles, ces contestations, différends ou questions seront soumis à l'arbitrage à Londres de deux arbitres respectivement désignés par chacune des Parties, ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord, à l'arbitrage d'un surarbitre désigné à la requête de l'une ou l'autre des Parties par le Président de l'Institut des Ingénieurs civils à Londres, et, sous réserve des stipulations ci-dessus, les dispositions applicables de la loi de 1889 sur l'arbitrage (« Arbitration Act » de 2889) ou tous changements, modifications ou remises en vigueur légales dudit acte tel qu'il sera alors en vigueur s'appliqueront audit arbitrage.

FAIT en deux exemplaires dont les textes français et anglais feront également foi.

EN FOI DE QUOI, le Board of Trade a fait apposer son sceau officiel sur les présentes et le Président du Board of Trade ainsi que MM. Collas et Michel ont apposé leurs signatures respectives.

Fait aux jour et année ci-dessus.

Sceau officiel du Board of Trade a été apposé en présence de:

H. W. AGRES
Librarian of the Board of Trade

Signé par le Right Honourable William Graham, M. P., Président du Board of Trade, en présence de:

W. B. BROWN (Civil Servant)
Board of Trade

La signature sociale de MM. Collas et Michel a été apposée par M. de Vaureal en présence de:

A. J. BARRY
2, Queen Anne's Gate, S. W. 1.

PARTIE II.

ÉTABLISSEMENT D'UN RÉGIME DÉFINITIF.

ART. 5.

A l'expiration de la première année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Société des Phares ottomans sera priée par la Commission prévue à l'article 4 de présenter un rapport contenant des renseignements complets sur les sommes effectivement dépensées par ladite société pendant ladite année pour l'entretien des feux visés à l'article 1^{er}; ce rapport proposera également le programme des travaux qu'il serait désirable d'effectuer pour améliorer lesdits feux ainsi qu'une estimation des dépenses que ces travaux nécessiteraient. Après vérification de ces renseignements, et après examen de ces propositions, de nouvelles

négociations seront entreprises avec la Société des Phares ottomans à l'effet de conclure un contrat définitif assurant le maintien des feux de la mer Rouge au moyen de taxes prélevée sur les navires marchands bénéficiant de ces feux. Ces taxes devront être équitables et rester en vigueur pendant une période de cinq années.

ART. 6.

Les Hautes Parties contractantes conviennent de confier au Président du Board of Trade à Londres, comme représentant de la Puissance ayant actuellement le plus fort tonnage trafiquant en mer Rouge, la conduite des négociations avec la Société des Phares ottomans en vue de l'établissement du contrat définitif prévu à l'article 5, ainsi qu'en vue des modifications qu'il conviendrait d'y apporter ultérieurement conformément à l'article 9.

Dans le cas où un désaccord sur le montant des taxes à prélever sur les navires empêcherait la conclusion du contrat négocié par le Board of Trade avec la Société des Phares ottomans, la question du montant de ces taxes sera soumise à trois arbitres que le Conseil de la Société des Nations sera prié de désigner. La décision de ces arbitres, qui statueront, s'il y a lieu, à la majorité sera souveraine.

ART. 7.

Sous réserve d'un arrangement qui pourrait être conclu avec la Compagnie du Canal de Suez et de tout autre arrangement spécial qui pourrait intervenir entre la Société des Phares ottomans et les Compagnies de Navigation concernant le paiement dans quelque autre lieu des taxes prévues aux articles 5 et 6, lesdites taxes seront payables à Port-Saïd par les navires transitant au Canal de Suez, et en ce qui concerne les navires ne passant pas par ce Canal, dans un des ports appartenant à l'une des Hautes Parties contractantes. Le contrat à conclure avec la Société des Phares ottomans, ainsi qu'il est prévu à l'article 5, devra régler le détail des conditions dans lesquelles les taxes seront ainsi payées et transmises à ladite Société.

La Compagnie du Canal de Suez sera invitée par l'obligéant intermédiaire du Gouvernement français à accepter de percevoir les droits de phares en vue de faciliter l'exécution du contrat prévu à l'article 5.

ART. 8.

La Commission prévue à l'article 4 sera chargée de surveiller l'exécution du contrat prévu à l'article 5.

ART. 9.

Si, au cours des années qui suivront la mise en application du régime prévu par l'article 5 ou la mise en application d'une modification au tarif des taxes, les Gouvernements qui représenteront au moins 75 pour cent du tonnage marchand transitant par la mer Rouge, ou inversement la Société des Phares ottomans, estiment que le tarif des taxes exige une révision, notification en sera faite, selon le cas, à ladite Société ou inversement à la Commission prévue par l'article 4, et des négociations pour la révision de ce tarif, seront entamées en suivant la procédure stipulée dans l'article 6. A défaut d'arrangement, la question serait soumise à l'arbitrage prévu audit article.

Le nouveau tarif ainsi fixé, soit par arrangement, soit par décision arbitrale, restera en vigueur au moins pendant cinq ans.

ART. 10.

Les modifications qui, conformément à l'article 9, viendraient à être arrêtées entre les Hautes Parties contractantes et la Société des Phares ottomans, feront l'objet de notes échangées entre le Président du Board of Trade à Londres et le Représentant de la Société des Phares. Ces modifications entreront en application en vertu de cet échange de notes et à la date qui y aura été stipulée.

ART. 10-a.

Les dispositions de cette partie de la présente Convention s'appliqueront aussi aux frais de l'installation et de l'entretien d'un système d'éclairage pour faciliter la navigation aux abords de Moka, dans le cas où le contrat définitif à conclure avec la Société des Phares prévu à l'article 5, comprendrait des dispositions pour l'établissement d'un tel système distant d'au moins six milles du dernier îlot ou rocher côtier.

PARTIE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 11.

Dans le cas où la Société des Phares ottomans viendrait par application des contrats qu'elle aura conclus, à dénoncer ces contrats, les Hautes Parties contractantes conviennent de se réunir en conférence à l'effet de conclure un nouvel accord en vue d'assurer l'entretien des feux de la mer Rouge.

ART. 12.

Le contrat à conclure avec la Société des Phares ottomans conformément à l'article 5 devra stipuler que si les Hautes Parties contractantes estiment que la Société des Phares ottomans ne se trouve plus en état de remplir ses engagements en vertu de son contrat ou si les membres de la Commission visée à l'article 4, qui représenteront au moins 80 pour cent du tonnage marchand transitant par la mer Rouge, estiment que ladite Société manque à l'exécution des dispositions de son contrat ou que cette Société se refuse sans juste motif à procéder aux travaux d'amélioration qu'il serait nécessaire d'effectuer dans l'installation et le service des phares, notification sera adressée à ladite Société que son contrat est terminé et celui-ci prendra fin à l'expiration du délai de six mois qui suivra cette notification.

ART. 13.

Dans le cas où l'arrangement prévu à l'article 16 du Traité de Lausanne interviendrait entre les Parties intéressées, les Hautes Parties contractantes se réuniront en conférence pour décider s'il y a lieu de mettre fin à la présente Convention ou d'en modifier les termes en vue de la conformer audit arrangement.

ART. 14.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir de toute inférence dans le fonctionnement des feux objets de la présente Convention et à prendre des dispositions législatives, administratives ou autres pour éviter que ses nationaux ne commettent des actes ou ne se livrent à des mesures préjudiciables aux intérêts ou aux propriétés de la Société des Phares ottomans concernant les feux visés à l'article 1^{er}.

Au cas où des circonstances viendraient à se produire qui pourraient mettre en danger le fonctionnement des feux les Hautes Parties contractantes se concerteraient sur les mesures à prendre.

ART. 15.

Les Hautes Parties contractantes inviteront les Puissances possédant une marine marchande fréquentant la mer Rouge à accéder à la présente Convention. L'accession sera effectuée par voie de déclaration adressée au Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en fera parvenir aux autres Hautes Parties contractantes une copie certifiée conforme.

Si l'accession d'une tierce Puissance portait sur le régime provisoire prévu à la Partie I de la présente Convention, elle aurait à participer, dans une proportion à fixer par les Hautes Parties contractantes, aux sommes payées annuellement à la Société des Phares et une réduction correspondante serait apportée au pourcentage fixé dans l'article 2.

ART. 15-a.

Aucune disposition de la présente Convention ne sera considérée comme constituant un règlement du sort des îles ou territoires visés par l'article 16 du Traité de Lausanne ou comme préjugeant la conclusion d'un tel règlement dans l'avenir.

ART. 16.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés à Londres aussitôt que faire se pourra. Dès le dépôt des ratifications par quatre au moins des Puissances signataires, elle entrera en vigueur. Les autres Puissances qui ne ratifieraient qu'ultérieurement auront, néanmoins, à acquitter la quote-part leur incombant d'après l'article 2 dans les sommes versées à la Société depuis l'entrée en vigueur de la Convention.

La première partie de la présente Convention cessera d'être applicable aussitôt que le nouveau régime résultant de l'exécution de la Partie II pourra lui-même entrer en application et s'il n'en pouvait être ainsi dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention entière prendrait fin, les feux qui en font l'objet cessant d'être entretenus.

ART. 17.

Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci ne pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes que cinq ans après l'entrée en application de la Partie II. Cette dénonciation ne mettra fin à la présente Convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois; dès la notification de ladite dénonciation, les autres Puissances contractantes se réuniront en conférence à l'effet de procéder à tous arrangements jugés nécessaires.

Le contrat à conclure avec la Société en conformité de l'article 5 pourra stipuler telle durée dont les Parties conviendraient, mais devra prévoir que si la dénonciation de la Convention intervient pendant la durée dudit contrat celui-ci pourra prendre fin en même temps que la Convention.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Londres, le seize décembre mil neuf cent trente.

(L. S.) FREIHERR CONSTANTIN VON NEURATH

(L. S.) A. DE FLEURIAU

(L. S.) ARTHUR HENDERSON

(L. S.) A. C. BORDONARO

(L. S.) T. MATSUDAIRA

(L. S.) W. F. ROELL

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini e alle condizioni previste dall'articolo 16 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria. (Stampato n. 1014-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« L'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la revisione delle tabelle organiche, le ulteriori riduzioni dei trattamenti economici e le variazioni delle norme concernenti i personali degli enti nell'articolo stesso considerati, non si applica alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, fermo il divieto di attenuare e annullare le riduzioni applicate dal 1º dicembre 1930 negli attuali trattamenti organici di attività e di quiescenza ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Cessione in donazione a vari Enti di materiale peschereccio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cessione in donazione a vari Enti di materiale peschereccio. (*Stampato* n. 1037-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, è autorizzato a cedere in donazione agli Enti sottoelencati il materiale da pesca a lato di ciascuno indicato:

1º) al Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, il motoveliero « Vincenzo Fondacaro », ed un motore « Satima » da 6 HP;

2º) all'Opera Nazionale Balilla — Comitato comunale di Civitavecchia — il motoveliero « Nazario Sauro »;

3º) all'Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno d'Istria, il motopeschereccio « San Marco ».

4º) alla Società anonima cooperativa per l'industria della pesca di Molfetta, un motore « Satima » da 60 HP ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma. (*Stampato* n. 1048-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« La musica della brigata granatieri cessa di avere tale denominazione ed assume quella di musica presidiaria del corpo d'armata di Roma ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. (*Stampato* n. 1074-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

È iscritto a parlare l'onorevole Camerata Ceci. Ne ha facoltà.

CECI. Onorevoli camerati, il disegno di legge 1074, che viene oggi sottoposto all'approvazione della Camera e che concerne l'obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, è destinato ad integrare il decreto-legge 31 dicembre 1923, con il quale questa materia venne già regolata.

Si tratta quindi di disposizioni di carattere aggiuntivo e di coordinamento, disposizioni che si sono rese necessarie in seguito all'emanazione delle altre leggi militari dopo quella ricordata del dicembre 1923.

Il Governo fascista, in omaggio alle ragioni ideali dell'intervento ed allo spirito della guerra e della vittoria, ha posto ogni cura, non appena assunto il potere, nell'assicurare, nei limiti consentiti dal bilancio, la massima efficienza del nostro Esercito glorioso, al quale le popolazioni italiane guardano con sicura fiducia e con profonda simpatia.

La guerra rivelò in pieno l'importanza della preparazione dei quadri fin dal tempo di pace e specialmente degli ufficiali di grado inferiore. È risaputo che in caso di mobilitazione la maggior parte di questi viene fornita dagli ufficiali di complemento. La realtà, la pratica, le necessità, al momento del bisogno, ci offrono la prova evidente che, a tempo debito, non si era provveduto in modo adeguato, soprattutto nei riguardi del numero. Il fervore di fede dei giovani, tratti dalla nostra borghesia operosa, le sagge disposizioni del Comando Supremo e la buona volontà, supplirono alle imprevidenze passate e i nostri valorosi ufficiali di complemento seppero compiere il loro dovere brillantemente a fianco dei loro colleghi di carriera, dai quali si fecero amare, stimare ed apprezzare alla luce di quelle superiori solidarietà, che sanno suscitare la santità delle cause e lo spirito di sacrificio. (*Approvazioni*).

È fuori dubbio però che non poche difficoltà furono dovute superare per la risoluzione soddisfacente del problema dei quadri inferiori, che fu affrontato più volte e con risultati veramente egregi.

Prima dell'esperienza della grande guerra, nonostante i tenaci e lodevoli richiami dei tecnici direttamente investiti nella preparazione dell'esercito e che sentivano il peso di questa responsabilità, i governanti, fuorviati ed illusi da teorie politiche, contrastanti con le reali necessità della difesa del Paese, non dettero soverchia importanza ai problemi militari in genere ed a quello della preparazione degli ufficiali in specie.

Ritenero quasi che, consentendo ai cittadini, forniti del titolo di studio, di frequentare, i corsi allievi ufficiali di complemento, più che provvedere ad una importante necessità di ordine generale, si offrisse loro il mezzo per compiere il servizio militare in condizioni apparentemente più vantaggiose almeno nei riguardi della possibilità del conseguimento di una riduzione di ferma.

Fu errore, e grave; errore che per nostra buona sorte la Nazione non ha scontato durante la guerra.

Uno dei primi atti del Governo fascista (e si comprende come nel tempo il provvedimento dovesse avere la precedenza sugli altri) fu quello di pensare nel modo migliore, alla preparazione dei quadri degli ufficiali di complemento tanto nei confronti della sufficienza del numero quanto dell'addestramento tecnico-professionale.

E così con il decreto del 1923, integrato da quello del 1927, si estese l'obbligatorietà

della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento a tutti coloro che siano muniti del titolo di studio. Con questi decreti si volle altresì che gli allievi conseguissero il grado, o alla fine del corso oppure in caso di mobilitazione, a seconda delle circostanze.

In seguito sono venute le altre leggi militari, con le quali si è limitato e ristretto il campo delle esenzioni dal servizio e delle riduzioni di ferma; si è protratta la durata degli obblighi militari dal 39° anno di età al 55°, e si è infine generalizzata l'obbligatorietà della frequenza dei corsi per l'istruzione pre-militare.

Come si vede, si è sempre e in modo encomiabile seguito il principio informativo, eminentemente fascista, di addestrare militarmente quanti più cittadini sia possibile, conseguendo altresì l'intento praticissimo di avere a disposizione, in casi di eventuali necessità il maggior contingente di uomini e di poter contare su una cifra di ufficiali sufficiente per il loro inquadramento.

Per essere stati adottati gli altri provvedimenti posteriormente al dicembre 1923, si è venuto a rendere indispensabile un disegno di legge per armonizzare le recenti disposizioni con quelle dei Regi decreti del 1923 e 1927, che abbiamo più volte ricordati.

È il disegno di legge, che stiamo discutendo, si propone precisamente il raggiungimento di questo scopo essenziale.

Basta un esame, anche sommario, del suo testo, per convincerci immediatamente non solo della sua bontà, ma anche della sua opportunità.

È noto che in Italia abbiamo una ferma ordinaria di 18 mesi; abbiamo poi le cosiddette ferme minori o ridotte, e cioè quella di 12 mesi, quella di 6 mesi, e, infine, quella di tre mesi; rispettivamente cioè le ferme di 1°, 2° e 3° grado. Ora è altrettanto noto che su decisione di Sua Eccellenza il Ministro della guerra, gli ascritti alla ferma di 3° grado, (quella di tre mesi), possono essere dispensati collettivamente dalla prestazione del servizio.

Gli articoli 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto, che oggi stiamo discutendo, destinati a sostituire i corrispondenti del Regio decreto 31 dicembre 1923, trovano la loro ragion d'essere nei ricordati provvedimenti, e ne vengono a costituire una logica e necessaria conseguenza.

Il concetto della obbligatorietà della frequenza dei corsi, che rimane fermo, viene ad essere non solo integrato, ma, con le nuove disposizioni, trova anche motivi di sviluppo

specialmente in riferimento all'ultima parte dell'articolo 3. Difatti, gli ascritti alla ferma di 12 e 6 mesi, debbono completare il corso (quelli della ferma di 12 mesi debbono anche prestare il servizio di prima nomina da sotto tenente): gli ascritti alla ferma di tre mesi, ove la loro classe non venga dispensata, come si è detto, devono egualmente frequentare i corsi fino al compimento della loro ferma. È concesso a questi ultimi la facoltà di completare il corso e di conseguire il grado di ufficiale. Nell'articolo 4 si fa obbligo agli ascritti alle ferme minori di sei e tre mesi del conseguimento della nomina a sottotenente di complemento in caso di mobilitazione.

Come si vede, tutto il contingente di leva fornito del prescritto titolo di studio, è soggetto alla prestazione del servizio militare nei corsi allievi ufficiali di complemento. In caso di necessità, potremo, quindi, disporre di una forte aliquota di ufficiali inferiori, proporzionata alla imponenza delle masse da inquadrare.

Ma il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è soprattutto lodevole per le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'articolo 1, e dell'articolo 2, in relazione all'articolo 9 del decreto 1923, che viene ad essere abrogato.

Con l'articolo 5 del presente disegno di legge viene fatto divieto di rinuncia al grado o di dispensa del servizio, fino al 55° anno di età compiuto.

Orbene una disposizione in questo senso risponde eminentemente a quelli che sono i presupposti programmatici del Fascismo, poichè, se è vero che il cittadino ha dei doveri fondamentali verso la Nazione, a nessun conto e per nessun motivo a questi doveri può e deve sottrarsi. (*Approvazioni*). E questa disposizione risponde anche ad una necessità di carattere evidentemente pratico, per la circostanza che in questo modo verrà sempre mantenuta la proporzione tra la cifra degli ufficiali disponibili ed il contingente da inquadrare in caso di mobilitazione.

C'è poi soprattutto una questione di moralità da tener presente, perchè è proprio dello stile fascista considerare i titoli e i gradi non come un privilegio, ma come un dovere che incombe al cittadino, il quale deve mantener fede a tutti i suoi impegni, a tutti i suoi obblighi fino in fondo, fino al sacrificio estremo nelle ore del sovrastante pericolo o delle prove supreme. (*Approvazioni*).

L'articolo 9 del decreto 1923, che viene abrogato con l'articolo 2, riportava vecchie disposizioni, che rispondevano esattamente

a consuetudini e mentalità superate. È bene che sia stato proprio il Governo fascista, in antitesi con i così detti governi democratici, a compiere un atto, che mentre è di disciplina nazionale, riveste d'altra parte tutti i caratteri di una vera e propria giustizia sociale; poichè in base a quel tale articolo 9, gli allievi ufficiali che andavano a far parte dei corsi, una volta che non fossero riusciti a superare la prova degli esami, dovevano continuare il servizio nel grado raggiunto, che poteva essere anche quello iniziale di soldato, per tutta la durata della ferma, che spesso era quella ordinaria di tre anni.

Ora coerenza voleva che, avendo estesa la obbligatorietà della frequenza di questi corsi a tutti i cittadini forniti di studio, obbligatorietà la quale impone che anche giovani, non in possesso di eccellenti requisiti fisici o intellettuali, o di spiccate attitudini militari, debbano frequentare questi corsi, si riconoscesse altresì la opportunità di alleviare il carico delle conseguenze di una riprovazione agli esami.

E allora il Governo fascista, che è soprattutto un Governo di giustizia e che esige dal cittadino l'adempimento di ogni dovere, che sia in grado di compiere nel superiore interesse della Patria, è sempre propenso d'altra parte a indulgere quando le possibilità facciano difetto, come nel caso in esame (*Approvazioni*).

E così l'articolo 9 ha trovato la sua abrogazione definitiva nell'articolo 2 di questo disegno di legge che fra poco la Camera sarà chiamata a votare.

In questa maniera si è provveduto a coordinare con le nuove disposizioni quelle del 1923 e del 1927 e si è reso un altro servizio alla Nazione, integrando tutta una vasta opera di preparazione militare, che noi, come cittadini e come soldati, non soltanto apprezziamo ed elogiame, ma di cui ci sentiamo altamente orgogliosi, poichè dentro di noi si fa ognora più strada un profondo senso di fiducia, che ci dà la certezza del nostro domani.

Onorevoli camerati, il Paese, che attende alle opere della pace e che rende noti al Mondo i propositi del Duce, illustrati in questi giorni in America dall'autorevole parola di un nostro camerata eminente, l'onorevole Grandi, si rivolge all'Esercito come ad una sicura garanzia per la tutela di ogni sacro diritto e per la salvaguardia dei confini nazionali dell'Italia fascista.

A questi nobili fini, a questi generosi intenti si ispira il presente disegno di legge

concorrendo a regolare i doveri del cittadino, fatto soldato, per oggi, per domani e più ancora per le maggiori prove nelle ore storiche, della Patria diletta. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro della guerra. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *Ministro della guerra*. Ringrazio anzitutto l'onorevole camerata Cesi della illustrazione nobile ed efficace che ha fatto di questo disegno di legge, che è semplice nella sua apparenza, ma che ha grande importanza perchè regola una materia delicata.

Io colgo questa occasione per dare qualche notizia in merito a questi corsi degli allievi ufficiali ai camerati della Camera.

Chi avesse guardato qualche anno fa l'annuario statistico nel capitolo che segna la popolazione degli ultimi anni delle scuole medie, avrebbe trovato un numero di giovani di gran lunga superiore a quello di coloro che conseguono la nomina a sotto tenenti di complemento. Era quindi naturale domandare: dove vanno questi giovani? Se c'è l'obbligo di diventare ufficiali di complemento, come mai gli ufficiali di complemento sono in numero tanto inferiore?

La questione era questa: il decreto del 1923 imponeva l'obbligo di dichiarare i titoli di studio, ma non l'obbligo di frequentare i corsi. E quindi non pochi giovani non conseguivano la nomina di ufficiali di complemento. Ecco la ragione essenziale della discordanza da me or ora accennata; e allora il Governo fascista è intervenuto, nel 1927, e ha posto l'obbligo alle classi dal 1907 in poi di frequentare i corsi allievi ufficiali per tutti i giovani che avessero i titoli prescritti dalla legge.

Siccome però c'è la facoltà di ritardare fino al 26° anno di età il servizio di leva per tutti i giovani iscritti all'Università, così abbiamo avuto un ritardo nell'applicazione completa della legge. Ecco perchè solo un poco per volta andiamo avvicinando il numero dei licenziati dalle scuole medie a quello degli iscritti ai corsi allievi ufficiali. Però ci avviciniamo: infatti quest'anno il numero dei giovani che frequentano il corso allievi ufficiali di complemento presso le scuole apposite è di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti, tanto che ho dovuto imporre ai giovani che stanno frequentando il primo e il secondo anno dell'Università di non andare alle scuole allievi ufficiali, invitandoli invece, per non dire costringendoli, a frequentare gli altri corsi per allievi ufficiali universitari che tanto bene associano l'esercito alla mi-

lizia, lo studio alla preparazione militare, e, se volete, il libro al moschetto. (*Approvazioni*). Questo provvedimento si intensificherà nell'avvenire, ma approfitto oggi della circostanza per pronunziare una parola di lode anzitutto alle scuole allievi ufficiali che ci danno migliaia di giovani ufficiali che si dimostrano bene addestrati e pieni di elevatissimi sentimenti, e che in sette mesi di servizio sanno dare tutti loro stessi, anima e corpo, per diventare degni capi dell'Esercito in guerra.

Voglio fare altresì un elogio a tutti coloro che sono preposti ai corsi universitari, perchè, per quanto l'esperimento non sia ancora compiuto, se dall'alba è lecito giudicare il meriggio, possiamo dire che l'istituzione è veramente felicissima e darà magnifici frutti. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Agli articoli 3, 4 (1° comma) e 5 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. — Gli arruolati, che, a senso dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, sono ascritti alle ferme minori di primo e di secondo grado sono tenuti a frequentare e a compiere per intero i corsi allievi ufficiali di complemento.

Di essi, quelli ascritti alla ferma minore di primo grado, hanno altresì l'obbligo di conseguire anche in tempo di pace il grado di sottotenente di complemento e completare con tale grado gli obblighi di servizio.

Gli arruolati, che, a senso del suddetto articolo, sono ascritti alla ferma minore di terzo grado, ove non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento fino al compimento della ferma. Ai giovani che lo desiderano è fatta facoltà di completare i corsi fino agli esami a sottotenenti di complemento.

Art. 4. (1° comma). — Per gli ascritti alle ferme minori di secondo e di terzo grado di cui al precedente articolo 3, il conseguimento del grado di sottotenente di complemento è obbligatorio solo in caso di mobilitazione.

Art. 5. — Gli ufficiali di complemento non possono in tempo di pace rinunciare al grado, nè possono essere dispensati da ogni eventuale servizio per rinunzia se non dopo aver compiuto il *cinquantacinquesimo* anno di età.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 9 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, è abrogato.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 3.

Gli arruolati che a senso dell'articolo 83 abrogato con l'articolo 16 della legge 8 gennaio 1931, n. 3) del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, numero 1437, e successive varianti, sono stati ascritti alla ferma minima, ove non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento fino al compimento della ferma. Ai giovani che lo desiderano è fatta facoltà di completare i corsi suddetti fino agli esami a sottotenente di complemento.

Gli arruolati con titolo riconosciuto a ferma minima, ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare e gli arruolati ammessi a ferma riducibile a senso degli articoli 81 e 82 (abrogati con l'articolo 16 della legge 8 gennaio 1931, n. 3) del citato testo unico delle leggi sul reclutamento, sono tenuti a compiere per intero i corsi allievi ufficiali di complemento. Per essi però il conseguimento del grado di sottotenente è obbligatorio solo in caso di mobilitazione.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme

intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi. (*Stampato* n. 1121-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna. (*Stampato* n. 1124-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici. (*Stampato* n. 1127-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane, e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, numero 1132 e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132, e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio. (*Stampato* n. 1134-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132, e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano. (*Stampato* n. 1140-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Olmo. Ne ha facoltà.

OLMO. Onorevoli Camerati, il benevolo interessamento del Duce e del Governo fascista per la produzione risicola nazionale è una giusta e naturale conseguenza di molte particolari benemerienze di questa coltivazione.

È nota infatti ad ognuno la grande importanza della coltivazione del riso per quello che ha riguardo all'occupazione della mano d'opera, quando si pensi che un ettaro di risaia occupa un quantitativo di mano d'opera di gran lunga superiore a quello richiesto dalla coltivazione di altri cereali, ad esempio quattro volte superiore a quello richiesto dalla coltivazione del frumento. Difatti nelle maggiori provincie risicole, in quelle provincie cioè nelle quali più intensa è la coltivazione della risaia vi sono periodi stagional

di lavoro durante i quali non soltanto viene assolutamente tutta assorbita la mano d'opera locale, ma durante i quali hanno pure luogo imponenti richiami di mano d'opera da altre regioni.

Localmente poi i lavoratori che sono momentaneamente disoccupati di altre branche dell'attività produttiva trovano un grande aiuto in questi lavori stagionali.

Cosicchè il Governo fascista, il quale giustamente ha dimostrato sempre di preferire ai sussidi di disoccupazione le utili opere, non ha avuto in queste provincie la necessità di tale intervento.

Basterebbe, onorevoli camerati, il rilievo di questo fatto, che è ragione di benessere e di pace sociale, per persuadere ognuno della bontà dei provvedimenti dei quali stiamo in questo momento discutendo.

Ma altro ancora vi si aggiunge: per esempio i maggiori vantaggi economici nazionali della coltivazione del riso in confronto della coltivazione di altri cereali; perchè, se è vero, ad esempio, che il riso richiede ingenti spese di coltivazione, è vero del pari che noi ci troviamo di fronte ad un cereale che mediamente dà le più alte produzioni unitarie, e che, con i suoi progressi tecnici, ha anche saputo meravigliosamente aumentare le sue possibilità di lavoro e le sue possibilità di produzione.

Inoltre il riso italiano, che è giustamente apprezzato e che è anche molto desiderato dai mercati esteri, essendo assolutamente esuberante ai bisogni del consumo interno inquantochè noi siamo esportatori per poco meno della metà della totale produzione italiana, costituisce pure un notevole vantaggio alla bilancia commerciale.

Nel periodo bellico la farina di riso miscelata con la farina di frumento ha anche aiutato la confezione di un ottimo pane. Oggi i progressi in tale materia sono siffattamente perfezionati che un pane confezionato con un 5 per cento di farina di riso non differisce assolutamente da quello confezionato con sola farina di frumento.

E per quanto riguarda la pastificazione è noto agli onorevoli camerati che esiste davanti agli uffici della Camera, credo anzi in istato di relazione, un progetto che consente la introduzione fino a un 20 per cento di farina di riso nella fabbricazione delle paste alimentari...

Una voce. Male!

OLMO. Ciò che sta veramente a dimostrare come il riso possa divenire un magni-

fico coadiutore nella vittoria della battaglia del grano.

Senonchè il precipitare improvviso e impreveduto del prezzo del riso sul mercato mondiale ha avuto una immediata ripercussione sul prodotto nostro interno, precisamente per il fatto che noi siamo per una gran parte esportatori del nostro prodotto; e ciò ha fatto sì che da ben 5 anni la risicoltura attraversi un periodo di gravi difficoltà, tanto da far pensare agli agricoltori la necessità di una contrazione della superficie coltivata.

Di qui la necessità dei provvedimenti di cui nel Regio decreto 2 ottobre 1931, il quale decreto — come è detto all'articolo 1 — istituisce un Ente, denominato Ente nazionale Risi, il quale ha lo scopo di provvedere alla tutela degli interessi della produzione risicola nazionale, agevolando la distribuzione e il consumo del prodotto e promovendo ogni iniziativa rivolta al miglioramento della produzione.

Per ottenere questi scopi, è fatto obbligo al compratore di versare, al momento della denuncia del contratto, un diritto di contratto, che viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto coi Ministri delle finanze e delle Corporazioni. Questo fondo, così costituito, viene adoperato dall'Ente per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Ma un altro punto veramente notevole è quello della determinazione del prezzo base; prezzo base che non è da considerarsi come un prezzo d'imperio. È un prezzo unicamente indicativo, al quale però le parti contraenti debbono assolutamente dare riferimento. Vi è, cioè, libertà assoluta di contrattazione tra il compratore e il venditore, che contrattano a mezzo del mediatore; e, per ottenere questa disciplina, è fatto del pari obbligo a tutti i produttori, compratori e mediatori, di denunciare, entro tre giorni dalla stipulazione, tutti i contratti di compra di risone, denunciando il nome del compratore, la quantità, la qualità, il prezzo e la data di consegna.

A questo sono solidariamente tenute tutte le parti che hanno concorso nella contrattazione. L'Ente si limita a registrare il contratto così denunciato, e a consegnare al compratore un buono di consegna, che gli servirà per il prelievo del risone dal magazzino del produttore.

I produttori hanno del pari l'obbligo di denunciare, entro il 15 di agosto d'ogni anno, la superficie coltivata e il raccolto prevedibile e hanno l'obbligo pure di denunciare, entro il 10 novembre di ciascun anno, vale a dire

a raccolto avvenuto, il prodotto veramente effettuato.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, che è composto di risicoltori, di industriali risieri, di un commerciante in riso, di un mediatore, di un rappresentante dei lavoratori e di un rappresentante dei tecnici agricoli, designati dalle rispettive Confederazioni e nominati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni.

In tre articoli, e precisamente negli articoli 7, 8 e 9, sono contenute le disposizioni transitorie, regolanti specialmente gli obblighi riguardanti le giacenze, inquantochè vi erano delle giacenze al momento dell'andata in vigore del decreto, andata in vigore che è avvenuta allorquando eravamo in pieno raccolto; disposizioni nello stesso tempo regolanti i diritti e gli obblighi riguardanti i contratti stipulati precedentemente al 17 settembre 1931.

Apro una parentesi. Il 17 settembre 1931, era apparsa sui giornali la notizia che il Capo del Governo aveva consentito all'istituzione di questo Ente nazionale Risi, notizia che ebbe come immediata conseguenza un movimento ascensionale del prezzo del riso. Orbene, non potendosi, in una materia economica tanto delicata, dare retroattività alla legge, è stato stabilito che i contratti stipulati antecedentemente al 17 settembre 1931 dovevano essere eseguiti alle condizioni pattuite; però, « entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, una o più delle parti contraenti potranno chiedere che l'Ente, tenuto conto delle eventuali perdite subite per l'esecuzione del contratto, accordi sui propri fondi un adeguato compenso in relazione alle proprie possibilità. La misura del compenso è stabilita da un Comitato composto di agricoltori, di industriali risieri e di commercianti, designati dalle rispettive Confederazioni e nominati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni ».

Come emerge quindi da quanto ho avuto l'onore di esporre brevemente agli onorevoli camerati, l'istituzione dell'Ente nazionale Risi costituisce veramente un notevole esperimento di disciplinamento, anzi, dirò meglio, di auto disciplinamento del produttore per la vendita del suo prodotto e costituisce pure un notevole esperimento di collaborazione corporativa.

Noi non ci troviamo, in questo caso, di fronte ad uno dei soliti consorzi obbligatori,

organismi mastodontici e complessi che non hanno sempre dato i risultati a cui tendevano; noi ci troviamo invece di fronte ad un organismo dotato di una certa snellezza e di una certa agilità che darà buoni frutti.

Difatti, come ha detto nella sua relazione al progetto di legge l'onorevole Ministro dell'agricoltura, da poco più di un mese, da circa un mese e mezzo, l'Ente funziona con soddisfazione e ha apportato anche un notevole conforto ai risicoltori, i quali dovranno certamente nell'anno venturo ripromettersi maggiori e migliori risultati, nell'anno venturo cioè allorquando l'Ente potrà funzionare immediatamente allo inizio del raccolto, ciò che quest'anno non si è potuto fare.

Altri vantaggi di ordine generale avremo indubbiamente, come per esempio quelli di una maggiore precisazione dei dati statistici riguardanti la produzione, essendo il produttore tenuto alla denuncia del suo prodotto, e di una maggiore precisazione anche dei dati statistici del consumo interno, oggi non troppo esattamente controllato, dati che potranno esserci naturalmente utilissimi, specialmente nei riguardi dell'esportazione.

E non potrà neppure dirsi che il consumatore non ne abbia avuto vantaggio. Il consumatore non potrà avere se non vantaggi dal fatto del prezzo fisso che gli darà indubbiamente la possibilità di un maggior controllo sulla buona qualità e una maggiore possibilità per frenare le esagerazioni dei prezzi, ciò che non potrà che portare ad un aumento di consumo. Ed un aumento di consumo si potrà avere anche dal fatto che i grossisti i quali oggi, di fronte alla instabilità dei prezzi, non osavano dare ai loro affari il dovuto sviluppo, anche i grossisti potranno, di fronte alla certezza della stabilità dei prezzi, dare un più ampio giro ai loro affari, ciò che, ripeto, andrà tutto a favore dell'aumento del consumo.

Onorevoli camerati, io ho finito e credo di non aver fatto delle iperboliche esaltazioni. È doveroso però affermare che l'istituzione dell'Ente nazionale risi, con il decreto 2 ottobre 1931, ha veramente realizzato e realizza uno dei più nuovi ed interessanti esperimenti in materia di economia produttiva e corporativa.

Fino ad oggi l'esperimento, pure in mezzo allo scetticismo dei pochi e alle alte meraviglie dei molti, si è incamminato con soddisfazione.

Voi, onorevoli camerati, non vorrete certamente arrestare questo benefico cammino, ma lo vorrete aiutare con l'unanimità dei vostri consensi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, riguardante l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano ».

Gli onorevoli Fregonara, Olmo, Vianino, Razza, Angelini, propongono i seguenti emendamenti all'articolo 3 del decreto:

« Al 5° comma sostituire:

« Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalità di cui all'articolo 23 del Codice di commercio; lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso greggio ».

« Dopo il 5° comma aggiungere:

« Ogni e qualsiasi trasporto o trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato rilasciato dall'Ente e da esibirsi a richiesta al personale incaricato della vigilanza. Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato, il certificato, debitamente compilato e firmato dall'interessato, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validità fissato caso per caso dall'Ente stesso ».

Propongono inoltre il seguente emendamento all'articolo 4 del decreto:

« Alla fine del 2° comma aggiungere:

« Al pagamento di tale diritto è pure tenuto il risicoltore che esercisce una pileria, nella propria tenuta od in altra località, per la lavorazione del riso greggio di propria produzione, sulla quantità prodotta, di mano in mano che lo passa in lavorazione. Il diritto non sarà dovuto per i risi greggi destinati a seme, prodotti e impiegati nello stesso fondo; sono pure esclusi da tale pagamento il riso lavorato e il riso greggio occorrente per il pagamento in natura della mano d'o-

pera addetta all'azienda di produzione in conformità dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Chiedo al Governo se accetta questi emendamenti.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questi emendamenti.

(*Sono approvati*).

L'articolo unico di questo disegno di legge, con gli emendamenti testè approvati, risulta quindi così concepito:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano, con le modificazioni e aggiunte seguenti:

« Al 5° comma dell'articolo 3 del decreto, è sostituito il seguente:

« Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalità di cui all'articolo 23 del Codice di commercio; lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso greggio.

« Al 5° comma dello stesso articolo 3 del decreto, è aggiunto il seguente:

« Ogni e qualsiasi trasporto o trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato rilasciato dall'Ente e da esibirsi a richiesta al personale incaricato della vigilanza. Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato, il certificato, debitamente compilato e firmato dall'interessato, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validità fissato caso per caso dall'Ente stesso ».

« Alla fine del 2° comma dell'articolo 4 del decreto, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Al pagamento di tale diritto è pure tenuto il risicoltore che esercisce una pileria, nella propria tenuta od in altra località, per la lavorazione del riso greggio di propria produzione, sulla quantità prodotta, di mano in mano che lo passa in lavorazione. Il diritto non sarà dovuto per i risi greggi destinati a seme, prodotti e impiegati nello stesso

fondo: sono pure esclusi da tale pagamento il riso lavorato e il riso greggio occorrente per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione in conformità dei vigenti contratti collettivi di lavoro ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico così modificato s'intende approvato. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso. (*Stampato* n. 1151-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro.

È iscritto a parlare l'onorevole Angelini. Ne ha facoltà.

ANGELINI. Onorevoli camerati, il problema dell'insegnamento scolastico è stato

risolto in pieno dal Regime fascista. Non è esagerato affermare che attraverso la classica riforma Gentile, attraverso il riordinamento dell'istruzione media tecnica, intorno al quale in questa Camera, è avvenuto un lungo ed appassionato dibattito, attraverso il riordinamento dell'istruzione superiore che, se non erro è all'esame della Giunta del bilancio, attraverso la legge che oggi esaminiamo per le scuole di avviamento al lavoro, il problema scolastico in Italia è stato pienamente risolto.

Voglio qui anche plaudire a S. E. il Ministro dell'educazione nazionale, il quale, attraverso una materia così complicata, difficilissima e di eccezionale importanza, ha saputo dare un organico e solido riordinamento alla nostra istruzione.

Avrei fatto a meno di prendere la parola, se non vi avessi notato che nessuno degli oratori ha trattato il problema della scuola di avviamento al lavoro nei riguardi dell'agricoltura. Del complesso problema, che si riferisce alle scuole di avviamento al lavoro, alla loro utilità e perfezionamento, al loro indirizzo e risultato, mi limiterò quindi a trattare solamente quanto si riferisce all'agricoltura, ossia all'istruzione agraria che si impartisce nei corsi annuali e biennali delle sezioni agrarie di tali scuole di avviamento al lavoro.

Che cosa trovò il Fascismo in fatto di istruzione agraria elementare? Trovò una organizzazione inadeguata, negletta, scarsamente considerata, un'organizzazione ormai invecchiata e superata dai nuovi tempi, soprattutto mancante di una cosa essenziale; la scuola per i contadini.

Si può affermare che, sino al 1923, non si era fatto nulla per i figli dei contadini in fatto di istruzione professionale. La scuola pratica d'agricoltura non era adatta per i figli dei contadini. Pensate solamente alle grandi spese che avrebbero dovuto sopportare i contadini per mandare i loro figli alle scuole pratiche di agricoltura. E poi, quante erano prima del Fascismo?

Una voce. Poche, ma buone.

ANGELINI. Erano poche, in verità: 27 in tutta l'Italia. E miravano a formare l'agente rurale per medie e piccole imprese agricole, quindi inadatte per i figli dei contadini, che sono qualche cosa di diverso dagli agenti di campagna.

Le scuole pratiche di agricoltura, che sorsero con l'intendimento di giovare direttamente ai contadini, finirono invece col distaccarsi nettamente da quella primitiva idea e finalità. E fu necessario l'avvento del

Fascismo per porre fine a uno stato di cose che non portava nessun vantaggio diretto ai figli di coloro che coltivano la terra, e specialmente alla piccola borghesia rurale.

Non per riferire la storia che tutti noi conosciamo, ma devo ricordarvi che, col decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2314, le scuole pratiche di agricoltura venivano trasformate in scuole agrarie medie, e preparavano così il medio professionista, mentre con la legge 3 aprile 1924, n. 534, si provvedeva a creare la prima vera scuola professionale per contadini, fino allora mancante.

Quest'ultima iniziativa incontrò il più largo favore, tanto che, dopo appena 3 anni di applicazione, avemmo oltre 1000 corsi, con 40 mila frequentatori.

Ma col generalizzarsi dell'iniziativa, si rese sempre più necessaria una differenziazione dei corsi per contadini adulti e contadini giovani, in rapporto soprattutto alle varie condizioni ambientali agricole, mentre queste scuole conservavano uno stretto carattere tecnico, affidate come erano e sono attualmente, alle Cattedre ambulanti di agricoltura, e mentre questi corsi per contadini erano rimasti alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura, il quale li sorveglia, li anima e li potenzia, restava sempre una lacuna da colmare, cioè un'istruzione particolare post-elementare per i nostri contadini.

Sorse così la scuola di avviamento al lavoro, scuola triennale, coi suoi tipi agrario, commerciale, industriale, e oggi vedo ancora nautico. Ho detto scuola triennale; ma là dove le condizioni ambientali non rendono possibile l'istituzione di queste scuole, come avviene soprattutto nell'ambiente rurale, i corsi sono biennali o annuali, che altro non dovrebbero essere che scuole secondarie di avviamento al lavoro di durata ridotta.

Tali corsi possono veramente costituire ottimi organismi scolastici a sé stanti, attrezzati con una precisa finalità aventi lo stesso scopo delle scuole di avviamento al corso triennale, ma di durata inferiore, più agile ed efficace. Organismi dunque, in grado di offrire ai ragazzi dei centri minori, appena usciti dalle scuole elementari, un complemento di cultura generale, e soprattutto un modesto corredo di cognizioni scientifiche e tecniche, che sono la base di quel patrimonio minimo di cultura per farne dei lavoratori più preparati, ponendoli in grado di trovarsi un giorno più razionalmente addestrati a continuare l'opera dei padri per la più produttiva coltivazione della terra, schiudendo in tal modo ad essi la strada a un più alto

tenore di vita e a una più considerevole operosità, con altrettanto più sicura efficacia.

Queste scuole, quindi, devono essere essenzialmente pratiche.

Ora, attraverso queste scuole, che in sostanza sono costituite dai corsi annuali o biennali, quali sono stati i risultati ottenuti? Sono stati questi: primo, divulgazione delle cognizioni tecniche fra le masse dei lavoratori; lotta, poi, soprattutto, contro l'urbanesimo, perché là dove non vi sono scuole mentre c'è la legge che obbliga all'istruzione, si rendeva necessario di andare a trovare in città quelle scuole che mancavano in campagna. Oggi invece, con la scuola di avviamento al lavoro, noi man mano veniamo a impedire che i figli dei contadini disertino la campagna per andare a studiare in città. Abbiamo poi ottenuto una maggiore sensibilità al progresso agricolo, e infine una maggiore comprensione nelle nostre masse di quelle norme tecniche per una più progredita agricoltura. Infine, si è venuto ad alimentare il bisogno, da parte di tutti sentito in modo sempre più vivo e generale, di mandare i figli alla scuola.

Questo quadro che fa veramente grande onore al Fascismo non ha subito avuto un disegno completamente netto e perfetto. Era logico. Vi è stata incertezza di linee; e ciò è spiegabile e naturale. Si rivela tuttora qualche zona di ombra, si discute su qualche punto, ma le ombre e i difetti là dove sono il Fascismo sa anche prontamente eliminarli.

Ritornando alla organizzazione dei corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro agricolo reputo opportuno precisare che detti corsi, dovendo essere fine a sé stessi e dovendo comprendere quanto di più elementare e di essenziale è contenuto nelle scuole biennali, devono evitare — e qui il punto è molto importante — una corrispondenza di contenuto programmatico rispettivamente il corso annuale colla prima classe e il corso biennale colla seconda classe della scuola triennale di avviamento al lavoro. Questa corrispondenza invece è voluta in modo particolare da S. E. il Ministro dell'educazione nazionale.

Infatti il Ministro dice che tali corsi, che sono quelli che veramente interessano l'agricoltura, perché la scuola triennale vera e propria non interessa l'agricoltura, quando siano regi o pareggiati a norma del successivo articolo 5 corrispondano rispettivamente al primo e secondo anno della scuola di avviamento al lavoro.

Io mi permetto di dire che questa corrispondenza di corsi non è utile, e non lo

dico, onorevoli camerati, soltanto io, perchè fortunatamente la Giunta ha confermato questa mia modesta osservazione. Il relatore onorevole Calza Bini ritiene anche lui che questa corrispondenza fra primo e secondo corso della scuola biennale con la prima e seconda della scuola di avviamento al lavoro non vi debba essere, ma che i corsi annuali e biennali debbano rappresentare delle entità a sè stanti e non dei monconi di scuola di avviamento al lavoro.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Si potrebbe aggiungere un anno.

ANGELINI. Come osserva l'onorevole Ministro, si potrebbe aggiungere un anno per fare una scuola tipica triennale; ma mi permetto di osservare che le condizioni particolari dell'ambiente rurale non permettono, dopo quattro anni di scuole elementari, altri tre anni. Sarebbe un corso troppo lungo. Due anni sono sufficienti. I corsi annuali e biennali hanno risposto magnificamente. E allora perchè vogliamo prolungare ancora di più questa istruzione tanto necessaria, e che può essere contenuta in due anni?

A dimostrare la verità della mia osservazione ho qui sott'occhio anche la relazione del camerata Ferretti sulla spesa di previsione del Ministero dell'educazione nazionale. Leggiamo qualche cifra. Vediamo che le scuole secondarie di avviamento al lavoro sono state 486, distinte nei seguenti tipi: commerciali 229, agrarie 71, industriali maschili 168, industriali femminili 18. Vediamo invece che i Regi corsi secondari annuali e biennali di avviamento al lavoro sono stati 264 e di questi ben 512 sono stati con indirizzo prettamente agrario. Questo fatto che cosa dimostra? Dimostra in maniera inequivocabile che in agricoltura sono andati molto bene questi corsi e che è necessario mantenerli, e quindi non dar loro una rispondenza col primo e secondo anno della scuola di avviamento al lavoro triennale.

In ogni modo io mi auguro che Sua Eccellenza il Ministro vorrà tener conto di questa mia osservazione e far sì che questi corsi non siano, ripeto, dei *monconi* di scuole, ma siano veramente scuole a sè stanti.

Si pensi poi che i programmi culturali delle scuole di avviamento al lavoro comprendono moltissime materie, tra le quali perfino l'insegnamento delle lingue straniere. Ora se si vuol dare una corrispondenza ai corsi delle scuole biennali, ne viene di conseguenza che in tali corsi si dovrebbero precisamente insegnare persino le lingue straniere. Mi permetto di dire che ai giovani figli di contadini

che non hanno ancora raggiunto il 14° anno di età e che devono imparare utili e sane nozioni di agricoltura, imparare una lingua straniera, non è nè facile nè necessario.

Si pensi che col riordinamento dell'istruzione media tecnica non c'è l'obbligatorietà della lingua straniera mentre nelle scuole di avviamento al lavoro, specialmente agricole, si vuole insegnare, o per lo meno si ammette, l'insegnamento di una lingua straniera. Mi sembra che su questo si sia alquanto esagerato!

Su un altro punto ancora, onorevoli camerati, mi preme di richiamare l'attenzione del Ministro e dei colleghi della Camera. Quale deve essere il carattere prevalente dei corsi della scuola di avviamento al lavoro? È questa una questione di principale importanza.

Ieri il camerata Buronzo ha accennato che esiste in sostanza oggi qui in questa stessa camera, un dissidio, se si può chiamare così, un dissidio teorico formale, per stabilire se queste scuole devono avere un carattere prevalente d'insegnamento generale culturale, oppure se devono avere invece un carattere prevalente d'insegnamento tecnico-professionale pratico. Se si vuole accedere alla prima tesi, che cioè queste scuole debbano avere un insegnamento di carattere generale culturale, direi che sarebbe perfettamente inutile di averle create. Come dice benissimo la dizione «avviamento al lavoro» queste scuole devono invece avere carattere prevalentemente pratico, tecnico e professionale. La legge in esame non prescinde, a dire il vero, da questa necessità, e anzi, onestamente, bisogna riconoscere che, per la prima volta, e per merito del Fascismo, la tecnica entra nella scuola popolare, con insegnanti tecnici e coi necessari mezzi didattici, cioè il campo rurale, l'officina e il laboratorio, ma la tecnica entra ancora troppo timidamente, se si pensa appunto che il carattere di queste scuole è eminentemente pratico. La tecnica sembra infatti ancora qualche cosa di accessorio, mentre invece deve essere la parte essenziale. Mi riferisco a due disposizioni. Nel comma secondo dell'articolo 47 è detto che nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto non saranno assunti istruttori pratici di ruolo. Ma come? proprio nel momento in cui la scuola viene istituita e si trova nel suo primo periodo di vita e di perfezionamento può emanarsi una disposizione simile?

Mi rendo perfettamente conto delle necessità della finanza, ma penso che le eco-

nomie si devono cercare altrove. Comunque la suddetta disposizione dovrebbe essere così modificata: nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto gli istruttori pratici saranno assunti in ruolo entro i limiti delle disponibilità finanziarie. Ma, per carità, non rinunziamo ad essi completamente, d'un colpo, eliminando così anche l'insegnamento della materia tecnica, per dar posto ad insegnanti di materie generali. I quali poi, se vogliamo dirlo chiaramente, sapete, per la maggior parte, chi sono? Sono, il 90 per cento, delle maestre (*Commenti*) che non hanno davvero una profonda conoscenza di materie tecniche.

Vi è poi un'altra disposizione, quella contenuta nell'articolo 8, che, mi sembra, occorre modificare sostanzialmente. Questa disposizione precisa che i posti di ruolo nelle scuole di avviamento al lavoro devono essere assegnati ad insegnanti elementari.

Questo non può essere, perchè all'insegnamento tecnico bisogna invece dare maestri di ruolo adatti all'insegnamento eminentemente pratico.

E non è cosa nuova, perchè se volete prendervi il gusto di esaminare un poco quello che si fa all'estero in fatto di istruzione post-elementare, vi accorgete come il moltissime nazioni l'insegnamento post-elementare professionale è fatto da maestri preminentemente tecnici, e non da insegnanti di culture generali.

L'apprentissage nel Belgio, che per quanto riguarda istituti agrari e post-elementari è assai avanti, è basato su questo ordinamento, e altrettanto dicasi per la Germania e per gli Stati Uniti. Appare pertanto logico che il tecnico dia il tono, l'indirizzo, pratico e utilitario, alla scuola di avviamento, mentre il maestro porta il suo contributo di cultura generale, cultura necessarissima, ma non prevalente e non esclusiva.

Mi permetto poi di far rilevare che, se è sempre relativamente facile trovare un maestro che, dietro un equo compenso insegni le materie di cultura generale, non è altrettanto facile trovare un tecnico, che per semplice incarico senza entrare in ruolo, si assuma con una modesta retribuzione, di assolvere all'istruzione tecnica, per la quale occorre una competenza speciale, oltrechè una cultura generale.

Se noi riusciremo a dare carattere tecnico alle nostre scuole di avviamento al lavoro, avremo creato un utilissimo centro di diffusione agraria. E i corsi potranno divenire

strumenti efficacissimi di propaganda, ai fini generali del perfezionamento agrario.

Non voglio dilungarmi più oltre su questo argomento, ma mi permetto di osservare all'onorevole relatore che se è necessario, come egli dimostra, per circa una pagina della sua relazione, creare due distinti insegnamenti, uno per la calligrafia, ed uno per il disegno, è più necessario ancora dare una attrezzatura ad uno specifico insegnamento tecnico che deve creare un tipo di scuola di avviamento all'artigianato, all'industria, al commercio e soprattutto all'agricoltura.

A questo proposito voglio ancora parlare dei mezzi che le scuole di avviamento al lavoro possiedono per il perfezionamento culturale pratico del lavoro nei campi, nei laboratori e nelle officine.

Il Ministro dell'educazione nazionale, molto sensibile ai problemi dell'agricoltura, ha fatto sì che ciascun corso di avviamento al lavoro agrario possa avere un piccolo campicello. È questa una condizione essenziale se non si vuole ricadere in errori passati di creare delle scuole agrarie senza campi e senza laboratori.

Ho però subito notato anche qui una certa disparità di pareri. Infatti ieri l'onorevole Buronzo ha detto che questi tre milioni, che sono stati accantonati, per dare a queste scuole agrarie il loro campicello sono eccessivi, e che si potrebbe provvedere a questi campicelli con la cessione gratuita di appezzamenti di terreno da parte dei comuni o di altri Enti.

Certamente si farà la più grande propaganda perchè gli Enti morali ed i comuni interessati possano fornire le scuole di avviamento agrario di un campicello. Ma non si tolgano questi tre milioni di lire che non rappresentano davvero una grossa cifra, se effettivamente si vuole assicurare per i 600 attuali corsi di avviamento agrario, il necessario campicello a scopo istruttivo, pratico, agrario.

Voglio ancora aggiungere che ho provato una vera sorpresa nel leggere il nuovo testo del disegno di legge accettato dal Governo perchè di testi ve ne sono stati tre, e l'ultimo contiene le modifiche proposte dalla Giunta del bilancio ed accettate appunto dal Governo.

In quest'ultimo testo, dunque, il Ministro è venuto, in certo modo, incontro a quelli che erano i desiderata del relatore, e dell'onorevole Buronzo.

Infatti, sostanzialmente, il campicello alle scuole agrarie rimane così per modo di dire.

Qui bisogna essere degli speciali interpreti per intendere esattamente il senso delle parole. Infatti nel nuovo testo accettato dal Governo si dice: « per le spese all'uopo necessarie e per quelle di condizione dei campi ed impianto e funzionamento dei lavoratori e uffici modello non si dovrà superare la somma annua globale di lire 3.000.000 ».

Nel testo del Ministro dell'educazione nazionale si diceva invece che con questi tre milioni si doveva provvedere ai campi sperimentali. Ora, dovendo provvedere anche ai laboratori, ed agli uffici modello, ne consegue che soltanto un terzo della somma posta a disposizione, sarà dedicato alla istituzione di campi dimostrativi e pratici. E avremo che i fondi destinati non saranno certo sufficienti per le varie esigenze dell'agricoltura e dei laboratori.

GEREMICCA. E per l'industria, niente ?

ANGELINI. È chiaramente tutelata nel Regio decreto anche l'industria.

C'è anzi una maggiore facilità, perchè è ammesso che degli artigiani molto bravi...

Una voce. Senza officine non si fa niente !

ANGELINI ...possono avere gratuitamente o con un minimo di spese di affitto il locale e quanto serve per insegnare la professione.

Questa è una disposizione che facilita di molto le scuole d'avviamento al lavoro a carattere artigiano od industriale e mi sembra che possa bastare.

Perchè volete togliere le modeste somme destinate a potenziare i nostri corsi di avviamento, annuali o biennali, del lavoro agricolo ?

Pensate che sono ben seicento i corsi del lavoro agricolo ! E che saranno di più nell'avvenire.

Ma non volendo indugiarmi più su questo argomento passo ad altra questione. Ed è questa: se queste scuole di avviamento al lavoro debbano essere fine a sè stesse oppur no.

La relazione del Ministro giustamente ammette che in sostanza non sono fine a sè stesse; infatti anche a proposito del dibattito sulla istruzione media tecnica si è fatto presente e si è sempre dichiarato che dopo i tre anni del corso delle scuole di avviamento si possa passare al quarto anno dell'istituto tecnico inferiore.

Pare invece che il relatore voglia mettere una barriera.

CALZA BINI, *relatore*. Io no !

ANGELINI. Io non sono mai riuscito a comprendere per quale ragione ai figli dei lavoratori, dei contadini, quando hanno

cominciato ad imparare qualche nozione di agraria, debbano essere le scuole fine a sè stesse ! Ma la vita insegna ! Il figlio del contadino può prendere amore alle discipline agricole, può dimostrare un ottimo profitto, può comprendere sempre più la necessità di potenziare l'agricoltura nostra. E se egli vuole diventare un modesto agente rurale, se vuole portare un contributo di maggiore elevazione di lavoro tecnico per quale ragione deve essergli impedito ?

Sono quindi perfettamente d'accordo con quanto ha fatto presente il Ministro dell'Educazione nazionale: che la scuola triennale non deve essere fine a sè stessa. Se volete conoscere il mio pensiero è questo: non bisogna mettere barriere, specialmente nell'agricoltura, in tale insegnamento.

Sono stato contrario anche quando si è affermato che dalle scuole medie non si deve passare alle Università ! E perchè ? Ci sono studi tecnici che danno ottima prova e risultati molto lusinghieri così per l'agricoltura come per il commercio.

Per quale ragione fermarsi ?

Puo venire passione per lo studio. Perchè spegnerla ? (*Commenti*).

CALZA BINI, *relatore*. Abbiamo tanta libertà nell'ordinamento scolastico italiano !

Una voce. Agli esami di Stato si possono presentare tutti !

ANGELINI. Ora io mi permetto di dire che sono pienamente d'accordo con la dizione del testo ministeriale.

Infine un'altra questione prospetto principalmente a S. E. il Ministro: qui si è parlato benissimo di potenziare l'insegnamento, di potenziare queste scuole, ecc. ecc.

Ieri, se non erro, l'onorevole Giardina ha fatto presente la necessità di avere un corpo ispettivo che sorvegli queste scuole. Perchè, se si creano scuole e corsi a centinaia ed a migliaia, e poi non vi sono persone che sorvegliano e vigilano, evidentemente le scuole potrebbero non procedere come si desidera.

Ora io penso che occorre, oltre che la scuola, attrezzare anche l'Amministrazione centrale. Proprio l'Amministrazione centrale ! Un buon terzo delle scuole governate dal Ministero dell'educazione nazionale, sono scuole tecniche, professionali, industriali.

E quindi è giusto che il Ministero abbia numerosi elementi in tutta la sua complessa compagine per la sorveglianza di queste scuole.

Sono certo che il Ministro vorrà tener conto di questa mia raccomandazione.

Onorevoli Camerati! Non voglio più dilungarmi. Vi ho brevemente intrattenuto su alcuni punti che, a mio avviso, devono essere perfezionati nella legge in esame, nella speranza che vorrete riconoscere la fondatezza delle osservazioni che ho avuto l'onore di esporre. Ogni attività rivolta al perfezionamento della scuola costituisce un aumento e un rafforzamento dei mezzi per conseguire un più rapido e sicuro progresso.

Del resto, la formazione di uno Stato economico saldo e forte dipende dalla maggiore preparazione ed elevazione culturale, tecnica, morale e sociale dei lavoratori, che il Regime ha sempre tutelato con premuroso interessamento e con organicità di metodi e di mezzi. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Lojacono. Ne ha facoltà.

LOJACONO. Onorevoli camerati, il disegno di legge in esame rientra, come già è stato posto in efficace rilievo dalla relazione ministeriale e da quella presentata dalla Giunta del bilancio, nel grande quadro di quel riordinamento generale della istruzione tecnica professionale, riordinamento effettuato con la legge andata in vigore il 2 agosto 1931 e il di cui esame formò oggetto di ampio dibattito in questa Assemblea, e di vivo interessamento nel Paese.

Tale riordinamento comprende sei gruppi di scuole, che è superfluo qui ricordare. Alla base di tale ordinamento si trova un'altra massa di scuole, anch'esse in via di sistemazione; le scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Esse traggono origine dalla trasformazione e fusione delle già scuole complementari, delle scuole di avviamento al lavoro e dei corsi integrativi.

I caratteri fondamentali e le linee di tale coordinamento furono fissati con la legge fascista del 7 gennaio 1929, n. 8, (non dico il nome dell'autore, perchè desidera conservare l'incognito). Ma era necessario dare una struttura organica e una sistemazione definitiva, anche nei particolari, a tale tipo di scuole e a ciò fu provveduto col Regio decreto 6 ottobre 1930, decreto che noi oggi siamo chiamati a convertire in legge.

Con la sistemazione delle scuole di avviamento al lavoro si completa quindi quello organico e razionale assetto nel campo dell'insegnamento professionale, che era da tanto tempo reclamato dalle esigenze culturali ed economiche del Paese e che è destinato a costituire, nel complesso degli

istituti a carattere tecnico, un potente strumento della nostra affermazione in tutti i campi della produzione.

Le scuole di avviamento al lavoro sono, per le finalità ad esse assegnate, una delle migliori e più geniali provvidenze scolastiche del Regime fascista per i nostri lavoratori: scuole popolari nel vero senso della parola, poichè si tratta di impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria ai giovani fino ai 14 anni.

Con il riordinamento dell'insegnamento tecnico-professionale, attuato con la legge andata in vigore il 2 agosto 1931, e completato con la riforma delle scuole di avviamento al lavoro, il Fascismo ha gettato le basi di quell'opera tendente a migliorare e aumentare la capacità tecnica dei lavoratori; opera che, senza dubbio, potrà contribuire notevolmente ad elevare il patrimonio economico della Nazione e così aprire all'Italia le vie maestre della sua espansione commerciale nel mondo.

Anche in questo campo, il Fascismo, riafferma la sua volontà di andare decisamente verso il popolo per difenderlo nelle sue necessità ed elevarlo moralmente e tecnicamente.

Nel passato poco o nulla si era fatto. Se qualche legge fu elaborata sull'insegnamento professionale, l'applicazione ne fu deficiente; e spesso dove sorsero scuole di lavoro se ne falsarono il carattere e la finalità, sicchè esse poco o punto giovarono allo sviluppo economico della Nazione. Solo nel 1912 il Governo cominciò a comprendere la necessità di un'ordinamento dell'insegnamento professionale.

La legge del 14 giugno 1912, n. 854, fu certamente un passo notevole nella sistemazione dell'insegnamento tecnico: fu dichiarata l'autonomia delle scuole industriali come istituti pubblici e furono concretate le prime linee organiche generali. Il regolamento per l'applicazione della legge fissò le norme per l'istituzione del governo delle scuole professionali; ma, purtroppo, come tutte le leggi dello Stato liberale, essa restò in parte sulla carta, mancò cioè, la forza e la volontà di tradurre in pratica quanto era stato, pure, oggetto di coscienziose indagini.

Il Fascismo, convinto che l'istruzione professionale è fattore precipuo di ricchezza nazionale, ha posto in primo piano, tale problema, e senza tanti progetti, commissioni e relazioni, ha tradotto in pratica quella riforma che da anni era stata invocata dai rappresentanti più intelligenti delle classi

produttrici come una delle necessità più urgenti per la vita presente e lo sviluppo avvenire dell'economia nazionale.

Credo superfluo, onorevoli Camerati, ai fini della odierna discussione soffermarmi ad illustrare l'ordinamento didattico, tecnico e amministrativo delle scuole di avviamento al lavoro, perchè tutto ciò è stato fatto esaurientemente dai camerati che mi hanno preceduto e che hanno richiamato la vigile attenzione dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale su alcuni inconvenienti del decreto-legge. Desidero soltanto fare qualche rilievo per passare poi a delineare il profilo politico e sociale della riforma in discussione.

Con la istituzione delle scuole di avviamento al lavoro si è avuto lo scopo di unificare in un unico tipo di scuole, le molte esistenti che mal rispondevano ai fini per i quali esse erano state istituite. Quest'opera di unificazione e di riordinamento deve essere continuata, intensificata, su tutta la linea. Bisogna ridurre, sfrondare, liberarci da tutti i pesi morti, dare al lavoro di coordinamento e di sistemazione una espressione ed un indirizzo unitari.

Bene ha fatto, quindi, la Giunta del bilancio, nella relazione del Camerata Calza Bini, a richiamare l'attenzione del Ministro su tale necessità. Sveltiti i programmi, unificate le cattedre, irrobustiti gli orari, specialmente per le esercitazioni pratiche e le materie di indole speciale ed applicata, la Giunta del bilancio invoca un più ristretto numero di scuole con la denominazione di scuole di avviamento al lavoro, ma realmente rispondenti al compito che lo Stato fascista ha loro assegnato.

Perchè la riforma sia, onorevoli camerati, sempre più aderente alle necessità del popolo, è necessario altresì l'unione di tutte le forze e soprattutto il vigile interessamento delle organizzazioni sindacali fasciste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, oggi tutte inserite nella vita dello Stato ed affratellate nel comune proposito di innalzare il lavoro italiano in confronto di quello straniero, di assicurare al lavoro italiano il suo primato nel mondo.

Il camerata Buronzo ha ieri richiamata l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla necessità di uno stretto collegamento tra le organizzazioni sindacali e gli organi preposti all'insegnamento professionale; ed il camerata Giardina ha proposto che nelle Giunte o Commissioni provinciali siano rappresentate anche le organizzazioni sindacali. Solo attraverso questo collegamento sarà possibile

potenziare al massimo la riforma dell'insegnamento professionale, solo così sarà possibile sgombrare il terreno da tutti gli organismi pletorici o malati e dare a tutta la battaglia per l'educazione tecnica e morale dei lavoratori, una espressione veramente unitaria.

L'istruzione professionale risponde ad esigenze particolari, allo scopo di formare la preparazione di coloro che sono destinati a costituire l'esercito dei produttori nei suoi vari gradi.

Tale insegnamento non può non essere stabilito che d'accordo coi rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, i soli che, vivendo a contatto coi loro rappresentanti, sono in grado di potere offrire allo Stato una preziosa collaborazione, necessaria per evitare duplicati e lacune ed assicurare, in definitiva, la migliore e più perfetta rispondenza delle scuole alle esigenze e alle caratteristiche delle varie economie regionali, in armonia alle esigenze dell'attività produttiva di tutto il Paese.

Il sindacalismo fascista non può e non deve esaurire la sua azione sul terreno salariale, ma deve, altresì, assumere e fare assumere iniziative per migliorare i sistemi tecnici della produzione, aumentare la capacità tecnica delle maestranze, collaborare con lo Stato, sempre e dovunque, al fine di accrescere e migliorare la forza economica e produttiva del nostro Paese.

La legislazione italiana sui rapporti collettivi di lavoro assegna ai Sindacati compiti altamente educativi. Nel pensiero del legislatore, il Sindacato deve preparare l'animo degli associati mediante l'educazione morale e nazionale, deve provvedere, con la istruzione tecnica, a migliorare la capacità professionale della categoria e, con l'assistenza, a cementare, tra i singoli, il vincolo della solidarietà.

A questo effetto l'articolo 4 della legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, autorizza le associazioni a stabilire negli statuti, la costituzione di scuole professionali e di istituti di educazione aventi per scopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale.

La legge 3 aprile dichiara altresì che la concessione del riconoscimento legale dovrà essere rifiutata ad ogni associazione che non assicuri, per le risorse di cui dispone e per l'idoneità dei suoi dirigenti, di essere in grado di attendere ai compiti educativi che la legge assegna alle organizzazioni.

La dichiarazione 30ª della Carta del lavoro conferma che l'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale dei loro rappresentanti, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali.

Lo spirito della grande riforma sociale del Fascismo si identifica così con i principi e l'azione del sindacalismo fascista.

Lo sviluppo e l'avvenire economico della Nazione dipendono in gran parte dalla formazione e dal perfezionamento di tutte le capacità produttive. Ecco perchè, ricomposte le classi lavoratrici nell'unità spirituale della Patria, il sindacalismo fascista, che è uno dei più grandi aspetti della rivoluzione delle Camicie Nere, ripone al suo giusto posto il problema della cultura tecnica ed economica delle maestranze.

È inutile parlare di espansione economica se non si pensa di preparare delle abili maestranze. Il miglioramento della produzione ha uno stretto legame con la capacità tecnica dei lavoratori, perchè è ovvio che il rendimento netto degli operai è in ragione diretta del loro grado di cultura professionale. È solo attraverso la qualità che possiamo fare apprezzare, sul mercato dei valori internazionali, la quantità. Siamo uno dei popoli prolifici di Europa e tale vogliamo restare. Abbiamo però il dovere di disciplinare e perfezionare questa magnifica forza che è riposta nella fecondità della nostra razza, sana, sobria, giovane, tenace.

Questa forza demografica, perchè possa agire come fattore di progresso economico e morale della Nazione, deve possedere una volontà e capacità creatrice.

Nel formidabile giuoco dei fatti economici, come nelle forze politiche che si contendono il primato nel mondo, la quantità è una forza sì, ma inerte.

Per essere una forza creatrice e dinamica, la popolazione deve essere dominata, posseduta da una perenne capacità e volontà di superamento, deve cioè possedere una qualità.

Bisogna, quindi, potenziare al massimo grado tutte le energie morali e produttive del paese, bisogna, attraverso una vasta opera di preparazione delle nostre maestranze e di disciplina e di miglioramento dei sistemi tecnici di produzione, dare al nostro popolo quella forza di espansione e di propulsione che solo oggi, nel clima storico del Fascismo, comincia ad avere. L'uomo è la prima fonte di tutte le ricchezze di uno Stato. Solo con l'impiego intensivo, disciplinato e sapiente della mano d'opera esuberante, potrà, un

paese come il nostro, scarso di materie prime e di risorse minerarie, equilibrare i progressi della tecnica, della scienza, e del capitale, realizzati con maggiore rapidità in altri paesi.

Il problema dell'istruzione professionale diventa così un problema di politica internazionale, inquantochè una Potenza europea di oltre 40 milioni di italiani deve avere una sua economia non esposta alle vicende, alle blandizie ed ai ricatti di casa altrui.

Il disegno di legge che è stato sottoposto al nostro esame contempla anche il caso della costituzione di scuole libere. Ora, in questo campo, il sindacalismo fascista può e deve agire. Il sindacalismo fascista, che non è solo una teoria, una concezione, un modo di agire per alcune realizzazioni economiche di difesa e di conquista, ma altresì e soprattutto un modo di pensare e di agire per dare un nuovo credo, una grande legge morale agli uomini che attendono alla creazione della ricchezza, che è un bene di tutti, per tutti; il sindacalismo fascista è l'unica grande forza, per le capacità che può esprimere dal suo seno, in grado di poter assumere la grande iniziativa della costituzione di scuole professionali destinate a preparare, in unione a tutte le altre forze ed alle innumeri opere che il Fascismo ha create e va sviluppando, la potenza economica del nostro paese.

Anche nel campo dell'insegnamento professionale non bisogna tutto attendere dallo Stato. L'azione dello Stato deve essere di propulsione alla esplicazione delle iniziative private e di vigilanza nell'amministrazione e nella determinazione delle direttive generali.

Si deve riconoscere che, anche in questo campo, il Governo fascista ha fatto molto; ma il Governo non può fare miracoli. Occorre che le iniziative private, pubbliche, locali e regionali si manifestino ed assumano la responsabilità e l'onere di questa nobile battaglia, che se continuata e condotta a termine, con fermezza di propositi e larghezza di mezzi, potrà notevolmente contribuire ad assicurare al nostro Paese la sua piena indipendenza economica.

I lavoratori italiani sono certamente i più sobri e intelligenti del mondo. Essi sono una grande forza che deve essere, attraverso una costante educazione tecnica e morale, resa più omogenea, capace e disciplinata. A questi nostri lavoratori, di cui abbiamo visto rifulgere nelle ore grandi del cimento le magnifiche virtù di adattamento, le spiccate facoltà di assimilazione ed un senso quasi innato di finezza, virtù tutte squisitamente mediterranee; ai nostri lavoratori che anche

oggi, nelle dure difficoltà della crisi che tormenta tutto il mondo, hanno dato e danno mirabile prova di disciplina, di compostezza e di sacrificio, il fascismo, con la dignità ad essi conferita dalla loro inserzione nella vita dello Stato, dà oggi, con l'ordinamento dell'insegnamento professionale, una disciplina dello sforzo e della volontà, tendente alla formazione di capacità tecniche e morali.

Attraverso le scuole di avviamento al lavoro, il fascismo vuole avviare i lavoratori dei campi e delle officine, nel dominio immenso della tecnica, onde essi, nel possesso pieno delle proprie capacità, siano strumenti di disciplina, di educazione e di creazione nell'interesse dello Stato e per l'avvenire della Nazione.

Nel passato molto si è scritto e si è detto in materia di insegnamento professionale e di educazione del nostro popolo. I programmi rimasero, però, sempre sulla carta.

Il fascismo, che è scuola di volontà creatrice, si è assunta intera la responsabilità di tradurre nei fatti questa grande iniziativa destinata ad aumentare e migliorare il patrimonio morale ed economico del popolo italiano (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI. Onorevoli camerati. Dopo una così ampia, lucida ed esauriente discussione, all'ultimo oratore rimane ben poco da dire.

Io voglio solamente sottolineare, da modesto competente di cose scolastiche e da insegnante, qualcuna delle osservazioni già fatte, e che ancora meritano di essere rilevate.

Innanzi tutto, nessuna meraviglia per questa discussione così lunga, che già occupa 3 giorni della Camera fascista, perchè questa è la prima vera, profonda discussione che si fa su un argomento di tanta importanza. Tutti possono ricordare, e se non ricordano, possono sfogliare gli atti parlamentari, per incontrarvi nomi celebri e discorsi famosi con impostazioni precise e dichiarazioni solenni in merito a quella che si definisce scuola classica; ma, per quanto riguarda la scuola professionale del lavoro, il Parlamento italiano non aveva mai affrontato in pieno il problema. Oggi l'affronta, ed è bene che molti oratori, anche non insegnanti, anche rappresentanti di associazioni sindacali o di altre attività nazionali, abbiano preso la parola, perchè effettivamente la scuola del lavoro interessa un po' tutti, interessando interamente la vita del Paese.

A me pare che ormai i concetti fondamentali siano stati chiariti; che, cioè, attra-

verso la relazione ministeriale e quella del camerata Calza Bini, attraverso i discorsi fatti, la sagoma della scuola del lavoro sia perfettamente delineata; e mi pare anche che tutti gli oratori siano su per giù d'accordo sulle linee fondamentali, sulla fisionomia caratteristica di questo organismo scolastico.

Voglio semplicemente osservare agli oratori che hanno parlato, e che hanno notato nei tre tipi di scuola fusi con la legge 7 gennaio 1929, imperfezioni e discordanze, che effettivamente lo scopo della legge 7 gennaio 1929 era sì quello di riempire una lacuna, ma principalmente di unificare in un solo, tre tipi di scuola allora esistenti che si facevano tra loro concorrenza, e interferivano nei vari luoghi dove essi funzionavano. Una legge quindi di sintesi, legge perfettamente fascista. Di sintesi, perchè anche i corsi integrativi sono una creazione fascista del 1923; le scuole professionali sono massimamente fiorite, così come quelle di avviamento al lavoro, nel clima del fascismo, e la stessa malfamata scuola complementare è derivata dalla riforma. Creazione infelice, perchè la riforma non affrontò questo problema, e si trovò, a un certo momento, un moncone di scuola complementare che non riusciva a inquadrarsi con le altre scuole professionali che il Ministero dell'educazione nazionale non aveva allora sotto la sua dipendenza, trovandosi esse sotto il Ministero dell'economia.

Perciò l'opportunità del passaggio di queste scuole alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale, e, naturale conseguenza, questo provvedimento che oggi si perfeziona e che fu già nel gennaio 1929 portato a compimento. Così tutte le critiche che sono state rivolte a questa scuola nuova non possono intaccare una fondamentale realtà, che cioè da oltre due anni la scuola di avviamento al lavoro funziona e con risultati non certo spregevoli.

Voi mi direte: ci sono ancora tante imperfezioni; ci sono ancora tante, quasi diremmo, collisioni fra scuola e scuola e anche fra maestri e professori. Ma per una scuola che nasce ora, che deve convogliare, raccogliere e sintetizzare tante forze diverse e tanti uomini che provengono dai più diversi campi, queste ragioni di contrasto non possono essere di colpo eliminate. Noi abbiamo professori cresciuti nel clima tecnico delle scuole professionali, e sono quelli del Ministero dell'economia nazionale; abbiamo professori con un particolare orientamento classico, e sono quelli delle scuole tecniche e complementari;

perchè in fondo anche la scuola tecnica aveva quel suo tipo, se non umanistico, certo letterario-storico che era completamente diverso dal tipo della scuola di avviamento al lavoro. Tanto è vero che quando si è tentato di innestare nelle scuole complementari, attraverso corsi diversi, specializzazioni diverse, l'innesto, come sapete, è totalmente fallito.

Si noti inoltre che i maestri, anche se bravi, anche se possono e devono assurgere, e il Governo fascista vuole che assurgano, al grado di insegnanti secondari, portano una loro particolare formazione educativa. Il maestro non è mai un tecnico, non è mai un insegnante di una materia determinata, soprattutto non è un insegnante specializzato in lavori ed esercitazioni pratiche.

Come vedete questi tre tipi di insegnanti, dovevano inevitabilmente portare un turbamento scolastico che si va lentamente eliminando. Ciò ha condotto ai temperamenti ai quali mi permetto di accennare, che costituiscono la ragione del fondamentale contrasto fra la relazione della Giunta del bilancio e il testo di legge del Ministero.

Quindi scuola di sintesi, ma scuola di sintesi che ha indubbiamente una doppia finalità. Ed è qui un motivo di discrepanza fra la Giunta del bilancio e l'onorevole Ministro. La doppia finalità è rappresentata appunto dall'obbligo che hanno i fanciulli fino al 14° anno dell'istruzione obbligatoria e d'altra parte dal primo insegnamento di carattere secondario per l'avviamento al lavoro.

L'onorevole Castellino diceva nel suo bel discorso: bisogna che queste siano scuole terminali, consegnate in modo che siano fine a se stesse. Scuole terminali sì, per quanto riguarda il completamento dell'istruzione elementare, senza alcun dubbio; ma esse sono anche e soprattutto il primo grado di insegnamento professionale. Quindi scuole che devono rispondere a un doppio compito. Scinderemo perciò questo tipo unico di scuola, ritornando alla vecchia distinzione? Certo non sarebbe un ritorno puro e semplice, perchè prima si trattava di scuole che derivavano da sorgenti diverse, che non erano rami dello stesso tronco, si trattava di scuole in contrasto fra loro, anzi in concorrenza per la frequenza e la iscrizione degli alunni, nelle località dove esistevano entrambe. Quindi anche se si dovesse marcare meglio questa distinzione, non sarebbe mai un puro e semplice ritorno al passato, ma una specificazione nuova in quanto le due scuole sarebbero virgulti di uno stesso ceppo fondamentale.

Ma alla relazione della Giunta del bilancio mi preme fare alcune osservazioni. È proprio opportuno oggi che abbiamo realizzato questa sintesi, che intanto le scuole funzionano, che incominciano a sagomarsi e a popolarsi e ciascuna prende un proprio atteggiamento, è proprio opportuno formulare e demarcare questa distinzione? O non è più opportuno, secondo la prassi fascista, lasciar operare il tempo e far distinguere queste scuole secondo la frequenza degli alunni e la valentia degli insegnanti, mantenendo per ora il carattere, che è stato impropriamente detto di scuole imperfette, ai corsi annuali e biennali?

Se oggi distinguessimo questi corsi dalle scuole di avviamento al lavoro noi precluderemo la via al loro sviluppo e ci troveremo di fronte domani alla necessità di rivedere tutta la distribuzione delle scuole. E voi sapete quanto ciò sia difficile. È un'operazione a cui forse fra poco il Ministero dell'educazione nazionale sarà chiamato dalla forza dei fatti, ma che non ha sentito finora di poter affrontare, perchè si tratta non solo di andare contro le necessità e le suscettibilità locali e le esigenze degli insegnanti, ma anche di svegliare problemi che si prestano a tutte le interpretazioni. È la frequenza il dato decisivo per poter valutare i risultati di una scuola? Come si potrebbe con il solo criterio della frequenza giudicare della utilità delle scuole di confine, delle scuole nelle zone malariche, anche se per i lavori che vi si compiono o per determinate condizioni igieniche le stesse scuole non sono sempre frequentate?

Se questo problema dunque noi affrontassimo oggi, se addivenissimo a due tipi diversi di scuola potremmo incorrere in sorprese poco gradite; mentre abbiamo tutto il tempo di risolvere la questione più tardi secondo i veri risultati della pratica e della esperienza.

Ho parlato dell'aggiornamento delle scuole. Ciò mi richiama al pensiero quanto è stato detto dall'onorevole Calza Bini, che si è lasciato fraintendere quando ha accennato alla necessità di ridurre il numero delle scuole. Un'affermazione di questo genere in Italia ha quasi un sapore di eresia. Ma se si vuol intendere, come egli certamente ha inteso, che occorre ridurre in certe località certi tipi di scuola per dar posto ad altri, allora possiamo esser d'accordo.

C'è per esempio — e questo senza dubbio egli aveva in mente — l'Istituto tecnico inferiore che può servire a moltissimi scopi, e di cui forse converrebbe dire qualcosa.

Quindi niente distinzione: approvo il testo ministeriale e credo che la Camera faccia bene a non correre l'avventura di dissociare, di fratturare di nuovo questa sintesi che abbiamo così felicemente raggiunto.

Detto ciò io voglio soffermarmi brevemente su un'altra questione che si riconnette al carattere di queste scuole, e che mi pare fondamentale: la possibilità cioè o l'impossibilità del passaggio — argomento di tanti discorsi — dalla scuola di avviamento al lavoro al quarto corso dell'Istituto tecnico e magistrale.

Si è detto o si è accennato: vogliamo arrivare alla scuola unica? Ma la scuola unica è un disgraziato esperimento di altri paesi, della Francia per esempio. Significa tre anni o quattro di corsi destinati ad ottenere una selezione degli scolari prima di passarli ad istituti superiori, dopo l'accertamento delle singole capacità.

Niente scuola unica! Tutto l'orientamento scolastico fascista, per chi sa veder dentro le parole della legge e le dichiarazioni precise del Duce, è nettamente per la demarcazione degli istituti e soprattutto per la valorizzazione della scuola classica.

L'Istituto magistrale e l'Istituto tecnico sono scuole classiche? No, sono professionali anche se hanno un fondo umanistico, cioè anche se l'aggiunta del latino possa sembrare che ne attenui il carattere professionale. Anche l'Istituto magistrale ha, secondo me, un carattere professionale. Si è aggiunto il latino perchè il latino è la seconda lingua, dico meglio, la prima lingua italiana. L'aggiunta del latino non vuole significare se non una più precisa aderenza della cultura che si impartisce nelle scuole stesse a quelle che sono le tradizioni più schiette e più genuine della nostra storia spirituale.

Ma scuola classica rimane per eccellenza il nostro glorioso ginnasio-liceo.

Anzi, io sarei d'avviso, e vorrei pregare Sua Eccellenza il Ministro dell'educazione nazionale, di volerne rafforzare il carattere aristocratico, quasi segregando, ancora di più, la scuola classica da qualunque altro tipo di scuola; perchè, secondo me, nella scuola classica, nel ginnasio e nel liceo, è la fucina dove si formano le nostre classi dirigenti, e questa fisionomia, onorevoli camerati, non deve essere adulterata.

Io arriverei anzi a differenziare l'esame di ammissione alle altre scuole medie, dall'esame per l'ammissione al ginnasio, stac-

cando così questo tipo di esame da quelli necessari ad accedere alle altre scuole.

Sono d'avviso, e prego Sua Eccellenza il Ministro di volermi prestare benevola attenzione, sono d'avviso dico, che nelle scuole classiche vi dovrebbe essere anche maggiore severità di quella che vi è attualmente. Se la proposta non potesse essere troppo azzardata, io vorrei che le nostre scuole classiche fossero frequentate o da giovani di grande ingegno, o da giovani che possono pagarsi la scuola, in modo che essa non gravasse sul bilancio dello Stato. Per queste ragioni io credo di poter votare il testo di legge così come è presentato dall'onorevole Ministero. Resterebbero aperte a tutti le scuole di avviamento professionale a cominciare dall'Istituto tecnico e dall'Istituto magistrale. (*Interruzioni del deputato Angelini*). Io parlo della sola scuola classica, costituita dal ginnasio e dal liceo, e comunque questa è una proposta che riflette il mio orientamento mentale ed è naturale che ci siano dei dissensi perchè io sono orientato in un senso classico umanistico, mentre l'amico e camerata Angelini è orientato in un senso professionale ed agrario. (*Interruzioni*).

Quindi niente scuola unica: concetto che non può assolutamente ammettersi nell'ordinamento scolastico fascista.

Osservo che dalla scuola complementare, sia pure con un corso di integrazione, era possibile passare all'Istituto tecnico superiore, e sarebbe perciò pericoloso in questo periodo di elaborazione e di transizione togliere una possibilità preziosa di cui molti giovani possono giovare.

Detto questo voglio togliere qualche preoccupazione dall'animo dei tanti che oggi si interessano di queste scuole e voglio rivolgere alcune raccomandazioni particolari e concrete all'onorevole Ministro per quanto io non abbia presentato alcun emendamento.

Io vorrei, come è già stato detto dall'onorevole camerata Ciarlantini, che fosse considerata con particolare attenzione l'insegnamento che si impartisce alla donna. Vero è che si contemplan studi di economia domestica per quanto limitati alle scuole di tipo industriale, che vedrei volentieri diffusi agli altri tipi, ma io desidererei che il Ministro studiasse la possibilità di un tipo di scuola, sempre dentro il quadro generale, riservato esclusivamente alle donne per formarne delle buone massaie, delle buone madri di famiglia, e per tante altre minute funzioni che la donna

adempie, e che pur non sono mansioni e funzioni di natura professionale.

Così vorrei raccomandare all'onorevole Ministro di mantenere l'insegnamento del canto, che non sembra troppo ben visto dall'onorevole Giunta del bilancio.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ha torto.

SACCONI. Vorrei poi sottolineare l'importanza della varietà degli orari e dei programmi. Qui naturalmente non si fissa, nè si potrebbe fissare uno schema per gli orari e per i programmi. Ma io vado più in là, e vorrei raccomandare a Sua Eccellenza il Ministro che sia quanto più possibile aderente, nella formazione dei programmi, alle condizioni del luogo.

Non mi spaventano, no, il grande programma, nè gli orari prolungati, perchè il programma è sempre l'insegnante e perchè gli orari includono anche le esercitazioni pratiche, e queste si legano inevitabilmente alle ore pomeridiane. Se si vogliono fare delle scuole che veramente rispondano alle esigenze dei luoghi, questa varietà e questa adattabilità di orari e di programmi pare sia condizione imprescindibile.

E qui io termino. Termino con pochissime considerazioni per quanto riguarda gli insegnanti di cui ho parlato all'inizio. Gli insegnanti delle scuole di avviamento al lavoro ed in particolare gli insegnanti delle ex scuole complementari meritano tutta la simpatia della Camera: già insegnanti nelle scuole tecniche, sono stati dalla riforma aggravati di orario e passati anche ad altre discipline laterali per rispondere, nel momento in cui fu configurata, alle esigenze della scuola complementare.

Oggi, con la stessa disciplina, dalle scuole complementari sono entrati nelle scuole d'avviamento al lavoro, legati ad un orario, come vedete, alquanto gravoso.

Il Ministro dell'educazione nazionale ha saggiamente ridotto il numero delle ore di insegnamento ai professori di disegno da 28 a 24. Io vorrei consigliare qualche cosa per i direttori.

I direttori hanno molte ore di insegnamento, poichè sono professori di ruolo incaricati della direzione. In casi eccezionali possono avere ridotte le ore di insegnamento a 12, mentre quando hanno 250 alunni ne sono dispensati.

Io vorrei pregare che non in casi eccezionali solamente, ma in casi normali si riducano a 12 le ore di insegnamento, perchè la vigilanza, la sorveglianza, la direzione di

una scuola d'avviamento al lavoro comporta fatica e soprattutto importa la possibilità di esser presenti un po' dappertutto, specie durante le esercitazioni pratiche.

Onorevoli camerati, ho terminato. Ho detto quel poco che la mia povera esperienza mi ha suggerito, e l'ho detto con parola povera.

Raccomando questo progetto alla vostra attenzione. Lo raccomando all'attenzione del popolo italiano, del popolo lavoratore, perchè fino a non molto tempo addietro, fino all'avvento del Governo fascista, quando si parlava di scuola, ci si rivolgeva unicamente all'aristocrazia intellettuale della Nazione. Oggi si parla di scuole professionali, di scuole del lavoro, e non soltanto di scuole elementari, di scuole popolari, perchè i rudimenti del sapere sono cose in sé rispettabili, ma in fondo hanno ormai un po' di anzianità. È la prima volta che lo spirito del popolo italiano si trova considerato non solo nella sua elementarità istruttiva e educativa, ma anche nelle sue speciali attitudini tecniche e nella preparazione professionale. (*Approvazioni*).

Ora questo sguardo che il Governo fascista rivolge a tutto questo meraviglioso esercito di costruttori che fiorisce sotto i segni del Littorio, ai giovani artieri, a quelli che saranno i lavoratori di domani, insomma questa attenzione concentrata sulla nostra buona, sana e feconda famiglia operaia è per me uno dei segni più certi del rinnovamento d'Italia. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e al Governo.

Onorevole relatore, ella intende parlare?

CALZA BINI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALZA BINI, *relatore*. Onorevoli camerati. Questa legge, che ha avuto anche in quest'Aula un così elevato e interessante dibattito, e che ha procurato alla Giunta e al suo relatore una profluvie di memoriali, di richieste e di proposte da enti pubblici e da privati studiosi, segno evidente dell'interesse che ha destato nel paese, viene avanti alla Camera un anno dopo la sua presentazione; anno di lunga e, diciamo pure, talvolta penosa elaborazione.

C'è stato perfino chi ha maliziosamente insinuato che fosse un reverenziale timore della Giunta a presentarsi in qualche modo in opposizione all'onorevole Ministro; e c'è

stato chi ha detto che la relazione aveva rifatto la legge.

Ora tengo anzitutto a dichiarare che, se pure è vero che la divergenza di opinioni tra noi e l'onorevole Ministro è stata talvolta notevole, nessuno di noi ha per un istante dubitato che il Ministro non riconoscesse nella nostra fatica quello stesso grande amore per la scuola italiana, e specialmente per questa scuola di tipo popolare, che ha mosso lui e il Governo fascista a presentare la legge. Così come a noi è piaciuto e piace dare atto all'onorevole Ministro, alla Direzione generale dell'istruzione professionale e al suo tenace giovane e fervido capo, dell'eccezionale sforzo che hanno compiuto per dare ordine, disciplina e contenuto economico alla legge già approvata del gennaio 1929.

E io che mi onoro di avere collaborato con l'onorevole Balbino Giuliano sin dalle ore della vigilia, quando pochi docenti preparavano la scuola a ricevere l'insegnante fascista, io sono certo che qualche volta, anche quando più vivo sembrava il dissenso tra noi, egli doveva guardare alla mia appassionata difesa di principi e di proposte con un certo senso di nostalgia per quella spontanea libertà di critica che a lui era vietata dalla sua responsabilità ufficiale. (*Commenti. Interruzione dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale*).

Dico, spontaneità di critica.

Gli è che la legge del gennaio 1929 aveva avuto il grande merito di creare la scuola di avviamento al lavoro, e di determinare le possibilità del suo ulteriore sviluppo; ma se pure è vero, come ha detto il camerata Ciarlantini, che quella legge fu tipicamente fascista, perchè non attese la elaborazione delle disposizioni finanziarie, è anche vero che l'assenza di quelle disposizioni praticamente poneva il Ministero nella impossibilità di far funzionare la legge, la quale oltre a ciò aveva avuto il torto di trasformare nel nome, e tutte insieme, le scuole complementari esistenti.

Ora è evidente che è inutile fare per legge una trasformazione di nomi se la sostanza non risponde; come è inutile volere istituire un certo numero di scuole di un determinato tipo fino a che l'economia del paese e le tendenze delle classi interessate non lo richiedano.

Fu detto che questo della scuola già tecnica, poi complementare, poi scuola di avviamento, è un tormentato settore della scuola italiana.

Ed è proprio così. Una scuola che aveva largo, larghissimo consentimento di pubblico,

e ce lo ha detto anche ieri l'onorevole Solmi, fu di colpo avviata a rispondere a scopi diversi; e la vecchia scuola tecnica, divenendo complementare, aveva il compito ristretto ma importantissimo di dare un completamento di istruzione per il futuro piccolo impiegato o commerciante o artigiano, che avrebbe potuto anche più tardi acquistare le cognizioni specifiche del suo lavoro in un secondo ordine di scuole veramente professionali.

Fu preveggenza o illusione?

Certo anche allora si commise l'errore di credere che per il solo fatto che alle scuole esistenti si cambiavano il nome e la finalità, le masse degli alunni docilmente si incanalassero per le nuove vie.

Sta, invece, il fatto che, purtroppo, la borghesia italiana, più a torto che a ragione, indirizza i suoi figli alle medie e alle alte professioni; e occorre ancora una lenta persuasiva azione per distogliere gli illusi e convincerli che il lavoro sano dei campi o quello delle officine o dei laboratori è altrettanto nobile, utile e vantaggioso.

Frattanto, bisogna dare alla Nazione le scuole che essa domanda.

Invece nelle grandi e nelle piccole città i giovanetti che già affollavano le ex scuole tecniche chiesero di essere ammessi nelle altre scuole medie, cui si era data, e assai opportunamente, una base di indirizzo umanistico.

Chiesero, ma furono in gran parte respinti, perchè quelle scuole erano limitate di numero, non avevano possibilità di larga base di classi nei corsi inferiori, e non si poteva, per legge costituire corsi inferiori separati. Allora quegli alunni ripiegarono a poco a poco sulle scuole complementari, cui frattanto si erano aperti nuovi sbocchi (e fu male) e chiesero e ottennero corsi aggiuntivi di latino e agevolazioni successive per accedere poi all'istituto tecnico superiore, al magistrale, al liceo artistico o scientifico.

Si tornò così ad un tipo ibrido, non bene accetto, cui invano si tentò dare indirizzi pratici diversi; ma che bene o male, anzi più male che bene, stava riprendendo la funzione della vecchia scuola tecnica, malgrado le intenzioni del legislatore.

A questo punto la riforma Belluzzo poteva essere davvero chiarificatrice. Mi scusi l'illustre Camerata se una volta tanto credo di dovere citare il suo nome.

Richiamate alle dipendenze di un unico dicastero le scuole professionali e quelle di cultura, inquadrati nello stesso ordine di

scuole i corsi comunali integrativi, la scuola di avviamento al lavoro poteva e doveva sorgere per dare alla classe lavoratrice e al piccolo borghese una adeguata, più rigida e più utile preparazione per la vita.

Si dovevano allora fare sensibili economie, abolendo inutili doppioni, per costituire le vere scuole di avviamento al lavoro, snelle nella loro costituzione, con tutte le possibilità di svilupparsi e di aderire alle diverse caratteristiche locali, proprio come diceva il camerata Sacconi, con le esercitazioni pratiche e gli insegnamenti specializzati; se pur sempre elementari e istituiti attorno ad una comune impalcatura di cognizioni generali ridotte allo stretto necessario.

Al fabbisogno per le popolazioni che domandano le scuole di cultura, si sarebbe dovuto provvedere a parte, con la trasformazione di un certo numero di scuole complementari in quei centri dove si richiedevano piuttosto gli istituti medi inferiori: e poichè lo Stato già è gravato di carichi onerosi per il personale esistente, e poichè anche al Ministro delle finanze interessa che gli istituti medi non siano gratuiti, lo Stato ne avrebbe avuto il beneficio del maggior gettito di tasse, pur rimanendo pressochè invariata la spesa oggi sostenuta.

Questa semplice chiara lineare soluzione non fu adottata; ma è fatale che lo sia; e lo sarà forse dopo qualcuna di quelle che, in gergo di cantiere, chiamiamo false manovre.

Intanto tutti avete saputo di lamentele giunte al Ministero e fatte note sulla stampa per le molte centinaia di alunni che sono rimasti fuori dalle scuole di Stato negli istituti medi inferiori in parecchie delle nostre città; e poichè essi non volevano accedere alle scuole di avviamento, il Ministro ha dovuto in parte consentire ripieghi, sopprimere i nomi, lasciando invariata la sostanza, annunciare nuovi provvedimenti.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Le scuole di avviamento sono aumentate, e proprio in quest'anno, e di molto.

CALZA BINI, *relatore*. Appunto, è una notizia confortante; questo però soltanto quando il Ministro ha dovuto cambiare qualche nome, togliendo definizioni di lavoro e lasciando in sostanza le scuole invariate. (*Segni di diniego dell'onorevole Ministro per l'educazione nazionale*).

Avete saputo ieri dall'onorevole Salvi i significativi episodi di Palermo e di Milano.

Ma, onorevole Ministro, non basta aver cambiato la denominazione delle scuole; alla fine del corso quelle migliaia di alunni delle

scuole di Milano domanderanno in gran parte di proseguire gli studi negli istituti tecnici, e si troveranno con una preparazione monca, insufficiente, totalmente diversa da quella propria delle scuole medie; e chiederanno conto allo Stato della inutile lusinga di oggi.

E se tuttavia riusciranno ad entrare nelle scuole cui aspirano, vi porteranno una corrente di così diversa preparazione da turbare l'ulteriore sviluppo degli studi per tutti gli altri allievi.

E infine, onorevole Ministro delle finanze, avranno depauperato lo Stato delle tasse che per tre anni avrebbero dovuto pagare se fossero stati ammessi subito nelle scuole che essi richiedevano di frequentare.

Quando in questa Camera nel giugno scorso, noi della Giunta e gran parte dei camerati che parteciparono alla discussione, chiedemmo all'onorevole Ministro di abolire il divieto della istituzione dei Corsi inferiori separati, sentivamo che, nonostante l'apparente contrarietà del Ministro, egli ci dava ragione. E oggi gli diamo lode di avere adottato con i recenti provvedimenti per le Scuole medie, la soluzione logica ed opportuna.

E non si creda con questo che noi vogliamo auspicare il sorgere di Istituti medi a danno di quelli di avviamento al lavoro, delle cui necessità e del cui valore economico e sociale siamo tutti convinti assertori.

Non creda l'amico Ciarlantini che quando al termine della mia relazione io domandavo al Ministro di considerare se proprio tutte le 400 scuole ex complementari, le 174 di avviamento già esistenti, i 185 corsi integrativi completi e i 450 incompleti potessero restare nel quadro delle Scuole di avviamento, io volessi neppure lontanamente chiedere che qualcuna di tali scuole venisse soppressa, se frequentata e necessaria al luogo ove sorgeva.

La realtà è che quando scrivevo la mia relazione delle 400 scuole ex complementari (già tecniche) ben 332 erano state classificate ad indirizzo commerciale; e si giustificava tale numero col fatto che il tipo commerciale era il tipo generico....

Una voce. Il più economico.

CALZA BINI, *relatore*. ...nel quale si conservavano più o meno i caratteri della vecchia scuola complementare; in cui non occorre spese per impianto e funzionamento di laboratori o campi, da cui, infine, era più facile l'evasione per passare ai corsi medi della scuola di cultura nel 2° grado.

Ora qui stava appunto la condanna stessa del sistema.

In sostanza le scuole mutavano di nome ma dovevano rispondere alla stessa funzione. Con l'aggravante però, — è questo il punto su cui credo utile richiamare l'attenzione dell'Onorevole Ministro e dei Camerati — che essendo gratuite rappresentavano un forte onere per lo Stato; così che non avendo sufficienti mezzi a disposizione, il Ministero è stato costretto a limitare la spesa riducendo le ore di taluni insegnamenti, per giustificare l'assegnazione delle cattedre per solo incarico, ha dovuto imporre alla classe degli insegnanti notevoli sacrifici, e ha in qualche modo abbassato il livello della cultura ricorrendo ad insegnanti non laureati anche per le materie di cultura generale; a quei maestri ai quali invece, d'accordo con l'onorevole Bassone, vedremmo assai volentieri affidato l'insegnamento della cultura generale nelle vere scuole di avviamento al lavoro.

Come vedete, onorevoli camerati, se da un opportuno censimento risultasse che di quelle 400 scuole ve ne fossero talune che, senza alcun sacrificio per lo Stato, anzi col vantaggio del ristabilito gettito delle tasse, si potessero trasformare in Istituto tecnico inferiore, le popolazioni delle nostre città grandi e piccole avrebbero la loro scuola media senza dover ricorrere ai ripieghi, inutili se non dannosi, delle facilitazioni dei trapassi.

E così, onorevole Solmi, pare che siamo d'accordo più di quello che tu non credi.

Ma, secondo il nostro concetto, le scuole di avviamento al lavoro, liberate da compiti che non possono assolvere, sarebbero veramente tali nel nome, nell'indirizzo, nella sostanza. E le somme disponibili, servendo ad un minor numero di scuole, sarebbero meglio e più efficacemente spese.

E l'inno alato che ieri ha alzato l'onorevole Buronzo, e l'aspirazione all'elevazione operaia e artigiana che tutti dividiamo, avranno ragione d'essere.

L'ibrido connubio dei più disparati scopi a cui si vuol far servire ancora oggi la scuola di lavoro, non può invece che danneggiarne la esistenza.

L'abbiamo detto nella relazione: O si fa (ripeto quello che ho detto nella relazione) della scuola di avviamento al lavoro, la vera scuola del popolo, che sia e contemporaneamente per la grande massa dei lavoratori fine a se stessa, e anche primo gradino per le specializzazioni agrarie artigiane industriali e commerciali; o si torna a considerare la scuola della riforma Gentile, la scuola complementare, come qualche cosa di intermedio tra la scuola elementare e la scuola profes-

sionale vera e propria. Ma abbiamo visto che ciò è stato impossibile.

E non si dica che noi vogliamo impedire a chi abbia ingegno di proseguire gli studi, camerata Angelini. L'ordinamento degli studi in Italia è fortunatamente così libero, che a ciascuno è permesso entrare in qualsiasi scuola, fornirsi di qualsiasi titolo, presentarsi a qualsiasi esame.

Ma il voler far servire le scuole di avviamento ai fini pratici del lavoro, e nello stesso tempo ammettere che possano dare adeguata preparazione culturale a chi attraverso di successivi passaggi può arrivare sino alle scuole di alta cultura universitaria, è mancare al primo compito, è deviare dal caposaldo della riforma fascista della scuola; così come il voler considerare i corsi annuali o biennali come classi del corso completo anziché corsi aventi fine a se stessi (non abbandonati a languire, amico Castellino!) è illudere i giovanetti col miraggio della carriera scolastica, ma è soprattutto distrarre le braccia dal lavoro e dai campi, e facilitare il graduale crescere dell'urbanesimo. E non è questo davvero ciò che vuole il Fascismo!

Ancora, il volere infine mantenere nelle scuole di lavoro un così complesso numero di insegnanti e di insegnamenti i più svariati, quando poi per ragioni di economia se ne riduce l'orario ad una inutile parvenza, significa condannare le scuole di lavoro ad essere solo una lustra di scuole di cultura, un peggioramento delle vecchia scuola tecnica che aveva in quella sua costituzione uno dei principali difetti. L'onorevole Sacconi ha detto che i programmi devono adattarsi alle condizioni d'ambiente. Appunto perciò noi vogliamo uno schema semplice comune.

La molteplicità delle materie di studio non raggiungerà, infatti, altro scopo che quello di confondere le menti dei giovanetti, e impedire che il piccolo, ma fondamentale bagaglio di cognizioni utili all'operaio e all'agricoltore, all'artigiano e al commerciante, sia veramente acquisito per la elevazione del nostro popolo e per il miglioramento della nostra produzione.

Il camerata Ciarlantini ha detto bene: la complessità delle materie di insegnamento e la possibilità di passaggio ad altre scuole, finiranno coll'indurre, quasi inconsapevolmente, gli insegnanti a curare i pochi alunni destinati a proseguire gli studi; legittima aspirazione dei docenti a far buona figura; umana debolezza verso gli ...eletti!

Tornando al numero delle scuole una notizia mi è stata favorita proprio ieri dalla Sezione generale della istruzione profes-

nale: le scuole a tipo commerciale, di cui rammentavo prima l'eccessivo numero, sono discese da 332 a 232, mentre sono aumentate corrispondentemente le scuole a indirizzo agrario, che sono 69 e ad indirizzo artigiano industriale, che sono 166 maschili e 18 femminili.

È davvero una notizia confortante, perchè lascia intendere tutto il bene che alle scuole verrà dalla piena applicazione della legge, tanto più se il Ministro tenderà, come non dubitiamo vorrà fare, ad allontanarsi dai tipi ibridi di scuole generiche per precisarne e definirne il carattere pratico.

E siamo certi che provvederà in seguito il fenomeno economico, provvederà la battaglia ingaggiata dal Fascismo per la valorizzazione della nostra agricoltura, provvederà la rinascita artigiana, su cui abbiamo tanta fiducia, amico e camerata Buronzo! provvederà insomma la realtà della vita a determinare gradualmente l'accorrere delle scolaresche a quelle scuole più pratiche, di più immediato rendimento e di più rispondente carattere alle esigenze del paese. (*Interruzione dall'onorevole Ministro dell'educazione nazionale*).

L'onorevole Ministro mi dice che ciò sta avvenendo.

L'onorevole Ministro si è compiaciuto di accogliere molti degli emendamenti della Giunta, e li ha con noi concordati nel nuovo testo su cui verrà fatta la votazione. Ed io, a nome della Giunta, molto lo ringrazio.

Ho voluto, quindi, limitare qui la mia insistenza sui punti fondamentali di dissenso, sebbene non mi illuda che il Ministro possa oggi accettare gli altri nostri emendamenti, i quali, tuttavia, varrebbero a fare della scuola voluta dal Governo fascista uno strumento più vivo ed efficace per la elevazione del nostro popolo.

L'onorevole Ministro ci dirà certamente che egli è ancora vincolato da disposizioni legislative anche recenti, quelle del giugno 1931 per esempio; e che soprattutto è trattenuto dal timore di portare un nuovo turbamento a queste scuole già troppo sconvolte.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Anche questo.

CALZA BINI, *relatore*. Tuttavia, io mi permetto di osservare che se la disposizione relativa all'ammissione al 4° anno di Istituto tecnico fu approvata, ad onta della viva contrarietà che manifestammo, il Ministro può oggi abrogarla con l'emendamento proposto dal camerata Bascone; tanto più che quella disposizione non è oggi più giustificata dopo la istituzione degli Istituti tecnici in-

feriori separati, che noi chiedevamo nel giugno, e che la legge del luglio ha consentito.

Quanto al turbamento che ne verrebbe alle scuole, se esso giovasse a chiarirne la funzione e dar loro un logico assetto, non noi fascisti, per cui la vita è divenire e non statica contemplazione, avremmo a dolerci o preoccuparci.

Gli emendamenti che saranno votati non importano aumento di spesa.

Mi riservo di illustrarne taluno in sede di lettura degli articoli, richiamando l'attenzione dell'onorevole Ministro delle finanze sul pieno accoglimento delle sue giuste osservazioni per quanto si riferiva agli emendamenti della Giunta.

Certo, però, non possiamo nasconderci che con il progressivo sviluppo delle scuole l'onere finanziario dello Stato andrebbe aumentando, se non intervenissero gli Enti e le associazioni sindacali, come bene ha detto poco fa l'onorevole Lojacono.

In questa fiducia abbiamo introdotto apposito emendamento nell'articolo 5, perchè le scuole che dovranno sorgere ad iniziativa specialmente delle Confederazioni fasciste dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato, abbiano assicurate le condizioni di libertà e di vita per dare al lavoro e alla produzione il fecondo apporto che lo Stato corporativo dalle Confederazioni si aspetta.

Chè se così non fosse, e solo lo Stato dovesse sopportare l'onere della gratuità delle scuole, allora sarebbe da chiedersi, come la Giunta in un primo tempo si è chiesto, se proprio sia possibile mantenere un così elevato limite di età per la obbligatorietà dell'istruzione.

Il desiderio di mantenere quel limite onora il nostro paese e il Fascismo che lo regge; ma la realtà economica sembra ancora avversa, purtroppo; e non sono soltanto le miti quote di spese cui sono sottoposti gli allievi ad allontanarli dalle scuole di lavoro, amico Ciarlantini! Quelli tra noi che hanno qualche consuetudine di vita con il popolo delle campagne, sanno quanto sia spesso difficile trattenere alla scuola i figli degli agricoltori anche soltanto fino ai 12 anni.

Comunque, abbiamo fiducia che da questa scuola, come dagli altri provvedimenti che il Governo vigile prepara per la rinascita dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, il paese avrà il vantaggio che si attende.

E la vostra dura fatica, onorevole Ministro, sarà stata davvero feconda. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
BUTTAFOCHI

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930. (1000)

Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria. (1014)

Cessione in donazione a vari enti di materiale peschereccio. (1037)

Musica presidiaria del Corpo d'Armata di Roma. (1048)

Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. (1074)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi. (1121)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna. (1124)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici. (1127)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243 recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane, e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132, e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio. (1134)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale Risi, con sede in Milano. (1140)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso. (1151)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930: (1000)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	275
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria: (1014)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	275
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Cessione in donazione a vari enti di materiale peschereccio: (1037)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	276
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Musica presidiaria del Corpo d'Armata di Roma: (1048)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	277
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento: (1074)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	277
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa

strativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi: (1121)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	278
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna: (1124)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	276
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici: (1127)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	277
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane, e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio: (1137)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	277
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale Risi, con sede in Milano: (1140)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	276
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso: (1151)

Presenti e votanti.	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	277
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baisrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barenghi — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Begnotti — Belluzzo — Bennati — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli, Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Bruni — Buronzo.

Cacciari — Calza Bini — Cao — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Casalini — Casella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Colbertaldo — Costamagna — Cristini — Crò — Crollanza.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — De Carli — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Nobili — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Dudan — Durini.

Elefante.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Irianni.

Jannelli.

Landi — Lanfranconi — Leale — Leicht —
Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio
— Lojacono — Lucchini — Lupi — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Manaresi
— Mantovani — Marchi — Marcucci — Ma-
relli — Marescalchi — Marghinotti — Mari-
nelli — Mariotti — Marquet — Martelli —
Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici
del Vascello — Melchiori — Messina — Mez-
zetti — Mezzi — Milani — Miori — Molinari
— Monastra — Morelli Eugenio — Morelli
Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele —
Mulè — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Nicolato.

Olivetti — Olmo — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano —
Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea —
Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion —
Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna
— Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli
— Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro
— Polverelli — Ponti — Porro Savoldi —
Preti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza —
Redaelli — Re David — Redenti — Restivo
— Riccardi Raffaele — Ricci — Ricciardi —
Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco
Alfredo — Romano Michele — Roncoroni —
Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro —
Sansanelli — Santini — Scarfiotti — Scorza
— Serena Adelchi — Serono Cesare — Ser-
pieri — Sertoli — Severini — Solmi — Sta-
race Achille — Steiner — Storace Cinzio.

Tallarico — Tarabini — Tassinari — Tec-
chio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tre-
dici — Trigona — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Varzi — Vassallo
Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella —
Verdi — Verga — Viale — Vianino — Vi-
glino.

Zingali.

Sono in congedo:

Calore — Calvetti.

Ducrot.

Fioretti Arnaldo.

Garibaldi.

Lualdi.

Oggianu.

Parisi — Pirrone.

Romano Ruggero.

Vezzani.

Sono ammalati:

Bonaccini.

Foschini.

Gaddi-Pepoli.

Maraviglia — Mazzini — Mendini.

Schiavi — Scotti.

Tanzini — Tròilo.

Assenti per ufficio pubblico:

Borriello Biagio — Brunelli.

Caccese — Caldieri — Capoferri — Cese-
rani — Clavenzani — Coselschi.

Ercole.

Fancello.

Giarratana.

Imberti.

Josa — Jung.

Malusardi — Maresca di Serracapriola —
Marini — Michelini.

Orsolini Cencelli.

Pottino — Protti.

Raffaelli — Ridolfi.

Sardi — Sirca — Spinelli — Suvich.

Tullio.

Vascellari.

La seduta termina alle 19.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali. (*Approvato dal Senato*). (1009)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930. (1044)

3 — Conversione in legge dei Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841, e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930. (1045)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022, riguardante l'attuazione delle norme contenute nel Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reg-

gio Calabria e per la concessione dei mutui da parte del Consorzio per i danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma. (1054)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1931, n. 1267, recante autorizzazione di spese, a pagamento differito, per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e Molise. (1115)

6 — Abrogazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, contenente provvedimenti circa la disciplina di alcuni consumi.

7. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, con cui si approva la Convenzione 28 luglio 1931 stipulata tra lo Stato ed il comune di Milano per la sistemazione dei servizi statali in quella città. (1120)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare. (1133)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare; e del Regio de-

creto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto. (1146)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1338, concernente la riduzione del canone sulle tasse radiotelegrafiche riscosse dalla Società Italiana Radio-Marittima. (1148)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1330, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto. (1149)

12 — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro. (728)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI